

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

436^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PRESIDENTE	Pag. 4
DISEGNI DI LEGGE		MURMURA (DC), <i>relatore</i>	4
Annunzio di presentazione.....	3	«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 77, concernente effettuazione di analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati da parte dei laureati in medicina e chirurgia» (1757):	
Nuova assegnazione	3	PRESIDENTE	4, 5
Presentazione di relazioni	3	GARIBALDI (PSI), <i>relatore</i>	4
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
Trasmissione	3	Variazioni	5
GOVERNO		DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione di documenti	4	Discussione:	
DISEGNI DI LEGGE		«Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale» (80), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;	
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento:			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati);			

«Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra» (141), d'iniziativa del senatore Cengarle e di altri senatori;

«Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra» (323), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Modifiche e integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra» (656), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra» (680), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Miglioramenti delle pensioni di guerra» (705), d'iniziativa del senatore De Cinque;

«Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra» (943), d'iniziativa del senatore Salvi;

«Revisione del trattamento pensionistico di guerra» (1145), d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori;

«Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra» (1150), d'iniziativa del senatore Buffoni e di altri senatori;

«Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra» (1308), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»:

* PISTOLESE (MSI-DN)	Pag. 6, 27, 35
GARIBALDI (PSI)	9 e passim
* SEGA (PCI)	14 e passim
NEPI (DC)	16
ORCIARI (PSI)	19, 33
GHERBEZ (PCI)	2, 25
PAVAN (DC), relatore	21 e passim
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro	24 e passim
COVI (PRI)	26
BATTELLO (PCI)	42
* VENANZETTI (PRI)	45, 50
* PINTUS (Sin. Ind.)	49
FIOCCHI (PLI)	50
TORRI (PCI)	51
LAI (DC)	52
SELLITI (PSI)	52
BIGLIA (MSI-DN)	52
SCLAVI (PSDI)	53

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	53, 55
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	62

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 4 APRILE 1986	62
---	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Brugger, Butini, Carollo, Carta, Castelli, Cerami, Cimino, D'Amelio, De Cataldo, De Giuseppe, Diana, Falcucci, Fassino, Finocchiaro, Giugni, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Lipari, Malagodi, Maravalle, Martini, Melandri, Melotto, Meoli, Mondo, Muratore, Novellini, Pastorino, Pinto Biagio, Rossi Gian Pietro, Salvi, Tanga, Tarabini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, a Gerusalemme, per attività della Commissione giuridica del Consiglio d'Europa; Saporito, a Città del Messico, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

POSTAL, VETTORI, RIVA Dino, JERVOLINO RUSSO, PINTO Michele, DI LEMBO, FOSSON, KESSLER e FOSCHI. — «Istituzione dell'insegnamento dell'esperanto» (1759);

SAPORITO, CENGARLE, BOMBARDIERI, FIMOGNARI, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, GARI-

BALDI e JANNELLI. — «Contributi alle associazioni combattentistiche ed alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14» (1760).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico» (1614) (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 2 aprile 1986, il senatore Condorelli ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati LUSSIGNOLI ed altri. — «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici» (1479) (Approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 28 marzo 1986, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Marchio, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV, n. 71);

contro il senatore Palumbo, per il reato di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione di norme per la disciplina della propaganda elettorale) (*Doc. IV*, n. 72).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 3 aprile 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 2 aprile 1986, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati)

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 77, concernente effettuazione di analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati da parte dei laureati in medicina e chirurgia» (1757)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e

interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, contiene delle proroghe di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Lucania. La scadenza di alcuni di questi termini, l'esigenza di portare a compimento con la massima urgenza opere indispensabili per rendere sempre più abitabili quelle zone tanto gravemente colpite, hanno determinato il Governo alla presentazione di questo decreto-legge per il quale la 1^a Commissione permanente, udita anche la Commissione speciale che esamina il provvedimento in sede di merito, si è espressa all'unanimità in senso favorevole.

Raccomando quindi all'Assemblea l'adozione di un analogo voto nello stesso senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 1756.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 77, concernente effettuazione di analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati da parte dei laureati in medicina e chirurgia».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Signor Presidente, la 1^a Commissione ha esaminato questa mattina il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 77, concernente la legittimazione dei laureati in medicina e chirurgia alla effettuazione delle analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati. Il decreto-legge si è reso necessario in relazione ad una recente

pronuncia della Corte di Cassazione del novembre scorso con la quale è stata per così dire censurata l'idoneità dei medici ad eseguire analisi cliniche e a dirigere i laboratori di analisi. Questa idoneità è stata messa in contestazione in ordine ad una presunta incapacità giuridica di questi laureati a tale particolare tipo di attività.

In questa situazione, poichè storicamente ai medici è stata imputata pressochè in esclusiva la capacità concreta ad eseguire gli esami di laboratorio e le analisi cliniche, si è creata una situazione di disagio normativo con la concreta possibilità di vedere incriminati i medici, che rappresentano un momento essenziale di queste particolari strutture di supporto alla diagnosi medica, per esercizio abusivo della professione di chimico o di biologo. Tempo fa il Governo era intervenuto emanando un analogo decreto-legge, leggermente diverso in riferimento ai concetti — comunque ciò rappresenta una questione di merito — e quest'ultimo, non essendo stato convertito in legge, è decaduto. Adesso il Governo ci ripropone un nuovo decreto-legge e la 1^a Commissione permanente lo rassegna all'Assemblea con la raccomandazione di riconoscere in esso, in quanto sussistenti, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1757.

Sono approvate.

Onorevoli senatori, essendosi riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per una rimediazione del nostro calendario dei lavori, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,15).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha deciso all'unanimità l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione dei disegni di legge relativi alla normativa sulle pensioni di guerra, iscritti al terzo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1698, di conversione del decreto recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, riprenderà nella seduta di domani, già convocata alle ore 9.30.

A seguito delle determinazioni testè comunicate, la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 21, non avrà più luogo.

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette modifiche hanno carattere definitivo.

Discussione dei disegni di legge:

«**Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale**» (80), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;

«**Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra**» (141), d'iniziativa del senatore Cengarle e di altri senatori;

«**Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra**» (323), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«**Modifiche e integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra**» (656), d'iniziativa del senatore Carollo e di altri senatori;

«**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra**» (680), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«**Miglioramenti alle pensioni di guerra**» (705), d'iniziativa del senatore De Cinque;

«**Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra**» (943), d'iniziativa del senatore Salvi;

«**Revisione del trattamento pensionistico di guerra**» (1145), d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori;

«**Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra**» (1150), d'iniziativa del senatore Buffoni e di altri senatori;

«**Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra**» (1308), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: «Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale», d'iniziativa dei senatori Della Porta, D'Agostini e Nepi; «Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra», d'iniziativa dei senatori Cengarle, Bombardieri, Toros, Giust, Beorchia, Vettori e Schietroma; «Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra», d'iniziativa dei senatori Saporito, Damagio, Foschi, Bernassola, Fimognari e Della Porta; «Modifiche e integrazioni alla

vigente normativa in materia di pensioni di guerra», d'iniziativa dei senatori Carollo, Boldrini, Schietroma, Orlando, Cengarle, Santalco, Aliverti, Segà, Torri, Alici, Botti, Giura Longo, Colombo Vittorino (V.), Bombardieri, De Giuseppe, Pintus, Panigazzi, Collella, Foschi e Marinucci Mariani; «Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra», d'iniziativa dei senatori Saporito, Fabbri, Sclavi, Murmura, Colombo Vittorino (V.), Della Porta, Foschi, Genovese, Patriarca, Pinto Michele, Riggio, Giust, D'Amelio e Orciari; «Miglioramenti alle pensioni di guerra», d'iniziativa del senatore De Cinque; «Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa del senatore Salvi; «Revisione del trattamento pensionistico di guerra», d'iniziativa dei senatori Fontana, Cuminetti, Martini, Pastorino, Scardaccione, Ruffino e Foschi; «Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei senatori Buffoni, Pavan, Scevarolli, Nepi, Schietroma, Orciari, Sellitti, Muratore, Spano Ottavio, Panigazzi, Fiocchi, Girardi, D'Onofrio, Giura Longo, Segà e Pollini; «Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra», d'iniziativa dei senatori Jannelli, Orciari e Spano Ottavio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul riordino della pensionistica di guerra — dobbiamo dirlo — arriva in Aula tardi ed in maniera certamente insoddisfacente. Il ritardo non è peraltro imputabile alla Commissione di merito, che ha discusso a lungo questa materia particolarmente complessa e di difficile soluzione, soprattutto perchè si è tentato di pervenire ad una certa giustizia sociale e contributiva o, quanto meno, di riparare ad una serie di ingiustizie che si trascinano ormai da anni.

Il ritardo, tuttavia, è stato, in un certo senso, indirettamente utile, poichè ci ha consentito — in sede di discussione della legge finanziaria — di presentare quegli emendamenti che tutti ricorderete, diretti ad ottenere un incremento degli stanziamenti previsti per queste finalità. In effetti, siamo riusciti ad ottenere un aumento degli stanziamenti di 200 miliardi per il 1986, il 1987 ed il 1988, che, aggiunti ai 227 miliardi già stanziati per il 1985, portano così ad un ammontare di 427 miliardi per il solo 1986. Questa maggiore disponibilità di risorse ha consentito quindi alla Commissione di tentare — e sottolineo il «tentare» — di pervenire ad un miglioramento generale del trattamento pensionistico di guerra. Ovviamente, non era possibile accontentare tutti e permangono tuttora alcune difficoltà. Ognuno di noi è stato peraltro tormentato dalla complessità delle scelte, poichè è chiaro che, disponendo di una cifra non sufficiente, bisognava sacrificare questa o quella categoria, questa o quella classe di invalidi di guerra.

La polemica che si è aperta in Commissione ha riguardato principalmente le pensioni dirette e quelle indirette, che costituiscono ormai un vecchio problema.

Naturalmente da una parte o dall'altra si tentava, con buona volontà, di migliorare le une e le altre ma non è stato possibile farlo in maniera adeguata.

Prima di entrare nel merito del provvedimento non posso però non ricordare a me stesso e a tutti i colleghi la necessità di procedere ad un equo riconoscimento delle benemerienze di questa categoria che, con il proprio sacrificio, ha onorato la patria compiendo il proprio dovere fino ai limiti della vita o della invalidità di cui sono rimasti vittime molti combattenti. E' un riconoscimento doveroso da parte di tutti noi, dell'intero popolo italiano, è un dovere rendere rispetto e omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato se stessi per la dignità e l'onore del proprio paese. Ad essi quindi va il riconoscimento e la gratitudine per l'esempio che hanno dato anche alle nuove generazioni, esempio che esse non possono e non debbono dimenticare in una proiezione nazionale ed europea del nostro avvenire. Mi

sembrava doveroso fare tale richiamo e ricordare la categoria di questi benemeriti cittadini.

Debbo subito sottolineare che la maggiore aspirazione della categoria riguardava l'indicizzazione. Ci siamo trovati infatti ogni anno nella difficoltà di dover aggiornare queste pensioni attraverso sistemi che non erano adeguati per il passato. Attraverso l'indicizzazione si richiedeva, da parte delle categorie interessate, la tranquillità che anno per anno l'adeguamento delle pensioni si sarebbe verificato secondo criteri di equa distribuzione delle risorse. Come al solito, si è raggiunto un compromesso anche su questo punto. Da parte nostra e di altri colleghi, nonché delle categorie stesse, si chiedeva che l'adeguamento venisse calcolato sull'ultima pensione già aggiornata con gli adeguamenti precedenti, in modo da avere un montante che automaticamente poteva andare oltre ed essere aggiornato anno per anno. Ripeto, si è raggiunto il solito compromesso, decidendosi che tutti i futuri adeguamenti muoveranno da quel *plafond* del 31 dicembre 1984 e, quindi, bloccata quella data, si procede agli adeguamenti anno per anno secondo i nuovi criteri.

Qualche cosa però è stato fatto di positivo, perchè l'adeguamento non è più calcolato — come si faceva per il passato — in base al tasso di inflazione programmato che anno per anno veniva stabilito nella legge finanziaria, ma viceversa con il richiamo all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 960, e successive modificazioni, in base al sistema, che certamente è più favorevole, dell'adeguamento salariale che viene attuato per l'industria ogni anno, secondo la media dell'inflazione e del costo della vita in base ai dati ISTAT. Dal punto di vista pratico ciò comporta, per esempio, che invece del 6 per cento di quest'anno si calcola il 9 per cento, perchè il tasso d'inflazione previsto dalla legge finanziaria era più basso, mentre — ripeto — la realtà dell'adeguamento avviene secondo la media ISTAT.

Siamo viceversa scontenti per il fatto che tutte le altre richieste avanzate dalle categorie non sono state accolte. Manca la tredicesima mensilità che rimane soltanto per gli

invalidi di prima categoria. Non sono state accolte le richieste di variazione sulla gravità delle infermità previste dalle varie tabelle, nonchè le modifiche alle tabelle stesse che noi volevamo ottenere e che molti, nel corso del dibattito in Commissione, avevano tentato di effettuare per superare le ingiustizie esistenti.

Vi sono ancora pensioni che sono al di sotto di ogni livello del minimo decoro. Quindi lo spirito risarcitorio, che ormai è riconosciuto dalla giurisprudenza, viene completamente pretermesso perchè, in definitiva, vengono assegnate delle pensioni irrisorie. Pensate che una vedova di guerra — capisco che il fatto doloroso è avvenuto quarant'anni fa — rimasta giovane con il marito morto in guerra e con figli, nel momento in cui poteva avere bisogno dell'assistenza morale e materiale si è trovata priva del capofamiglia percependo una pensione di 170-176.000 lire, la quale con gli aumenti che sono stati proposti dopo lunghe fatiche, aumenta di 60.000 lire e quindi si aggirerà alle 220.000-230.000 lire mensili: non posso fare un conteggio preciso, ma questa è l'entità degli aumenti che vengono disposti.

Vi è poi il problema delle pensioni indirette: anche qui viene compiuto un passo che a mio giudizio non è nè giusto nè legittimo. Infatti con l'articolo 5 cosa si fa? Si sopprime quel beneficio minimo ed irrisorio che spettava ai collaterali del combattente invalido o del morto in guerra. Praticamente, cioè, quella pensione di reversibilità che veniva divisa tra i collaterali, cioè tra i fratelli e le sorelle, quando non esistevano nè genitori nè figli, sarà completamente soppressa per l'avvenire, mentre fino ad oggi era stata concessa. Per fortuna rimangono salvi i diritti quesiti. Coloro che già usufruiscono di questa pensione continueranno a beneficiarne. Anche coloro che hanno già presentato la domanda avranno diritto a questo beneficio secondo il vecchio sistema, senza cioè che si tenga conto della soppressione di questo diritto.

Un altro punto che ha formato oggetto di discussione è il fatto che al sessantacinquesimo anno di età veniva riconosciuta automaticamente l'invalidità ai fini della pensione

di reversibilità. Invece oggi si stabilisce che è necessario che l'interessato si sottoponga ad un esame della commissione medica militare che deve riconoscere l'effettiva invalidità del sessantacinquenne che chiede l'attribuzione della pensione. Questo è un fatto certamente positivo sul piano morale ed ideale perchè è logico fare un riscontro su questa posizione. Questo fatto però sarà privo di utilità concreta perchè quando la commissione medica dovrà effettuare la valutazione visitando il sessantacinquenne potrà ovviamente riscontrare sempre qualche tipo di invalidità o di malattia. Per questo motivo il fatto è puramente formale e teorico e certamente non ha natura concreta.

In definitiva siamo riusciti a fare qualcosa di positivo in questa lunga e faticosa discussione tenuta in Sottocommissione e nella Commissione finanze e tesoro. Mi riferisco, per esempio, all'assegno aggiuntivo per gli invalidi affetti da cecità assoluta accompagnata dalla perdita dei due arti superiori e dei due arti inferiori. Questa era una grossa manchevolezza della vecchia legge. Infatti non si poteva non dare un riconoscimento speciale a questa categoria di ciechi assoluti e privi di arti che hanno bisogno non solo della assistenza e dell'accompagnamento, ma anche di un appoggio ulteriore. Per questi motivi quella categoria chiedeva un assegno di una certa entità. L'assegno concesso non è della stessa entità della richiesta, ma qualcosa è stato fatto anche se l'entità è stabilita con una formula che per la verità, senatore Pavan, non è molto chiara. Comunque si tratta certamente di un fatto positivo rispetto alla normativa precedente: prima non si concedeva nulla, oggi esiste invece una indennità aggiuntiva.

La nostra decisione rispetto a questa legittima richiesta da parte delle associazioni che tutelano i ciechi di guerra è stata positiva. Ritengo perciò che mi corra l'obbligo di rivolgere anche ai ciechi di guerra un caldo ed appassionato saluto per il sacrificio da essi compiuto subendo limitazioni di così grave entità per la vita familiare e sociale. Ad essi perciò va il nostro pensiero ed il nostro rispetto, lieti che, perlomeno in parte, si sia riusciti ad effettuare un riconoscimento delle loro richieste.

Molte perplessità rimangono invece sulle classificazioni degli assegni di superinvalidità e del cumulo tra due invalidità. Questo è un altro dei punti che sono stati particolarmente discussi in Commissione ed ha lasciato molte perplessità dato che si verificano cumuli di due gravi infermità che danno diritto ad una superinvalidità. Si è perciò predisposta una tabella, a mio parere insufficiente, che tiene conto di questo cumulo di due invalidità rapportando le invalidità stesse alle rispettive categorie. In questa tabella si stabilisce che, quando il cumulo sussiste, viene riconosciuto un adeguamento in una misura che io non condivido, ma che comunque rappresenta un riconoscimento dei bisogni esistenti.

Al di là di queste considerazioni di ordine generale dobbiamo quindi confermare il nostro giudizio di insoddisfazione perchè l'entità del trattamento fissato nell'attuale provvedimento rimane irrisoria e per molte categorie addirittura indecorosa. Positivo è invece il riconoscimento dei diritti dei grandi invalidi, cioè il miglioramento degli assegni di accompagnamento che sono aumentati del 40 per cento per il 1985 e del 50 per cento per il 1986. Inoltre, per la superinvalidità, vi è stato un aumento del 23 per cento dell'indennità supplementare, come ho già detto a proposito delle vedove dei grandi invalidi.

Il nostro giudizio è negativo per quanto riguarda il trattamento riservato alle pensioni indirette, tabella G, e sulla soppressione della tabella I. Nonostante queste critiche che sottoponiamo all'Assemblea per rispetto alla nostra coscienza e alla categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra, riteniamo necessario che questo provvedimento, pur con le sue manchevolezze, ma con i suoi aspetti positivi, sia rapidamente approvato. Anche per questo motivo abbiamo aderito all'inversione dell'ordine del giorno in modo da portare avanti il provvedimento prima dell'inizio del periodo dei congressi e ciò al fine di consentire che al più presto vengano concessi gli adeguamenti disposti per alleviare, sia pure in misura modesta, le sofferenze di questa benemerita categoria.

Prima di concludere debbo ricordare che vi è un'altra categoria che è assimilata a

quella di coloro che beneficiano delle pensioni di guerra: mi riferisco ai militari invalidi per servizio. Questa categoria, assimilata dal punto di vista del trattamento pensionistico a quella di coloro che usufruiscono delle pensioni di guerra, viene considerata con un provvedimento autonomo. Non si capisce perchè non si possa procedere con lo stesso provvedimento per entrambe le categorie. Questa è una grossa manchevolezza perchè dovremo esaminare al più presto un altro provvedimento che dovrà senz'altro adeguare le pensioni di questi militari invalidi per cause di servizio i quali hanno diritto agli adeguamenti per non dover subire una decurtazione della loro pensione reale. Si tratta di cittadini che meritano il rispetto del popolo italiano perchè hanno combattuto contro il terrorismo, contro la malavita organizzata e quindi hanno diritto all'adeguamento del loro trattamento e non si capisce perchè debbano essere sempre considerati separatamente, con provvedimenti autonomi.

Con queste osservazioni e con queste critiche dichiaro che voteremo a favore del provvedimento nella speranza e nella fiducia di poter procedere in futuro a migliori adeguamenti, meglio rispondenti alle reali esigenze delle categorie interessate e al rispetto che la nazione deve a questi cittadini che con il loro sacrificio hanno onorato il proprio paese. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia possibile essere contrari a questo provvedimento nonostante i suoi limiti economici e tecnici; esso adegua, sia pure in modo insufficiente, i trattamenti pensionistici di guerra e tenta di introdurre ulteriori elementi di riordino nella complessa e confusa normativa, appesantita da una giurisprudenza non sempre lineare e chiarificatrice.

Come è noto, l'impianto concettuale della pensionistica di guerra è costituito dall'obbligo, assunto dalla collettività, di compensare coloro che hanno subito menomazioni

nell'espletamento del dovere di difendere la patria. È quindi un intervento a sacrosanta copertura della ridotta capacità di lavoro, di produzione, di guadagno e a compensazione del danno morale. Si veda, in proposito, la corresponsione delle pensioni indirette che, per essere la maggior parte delle pensioni oggi erogate, molto spesso si configurano come una manifestazione simbolica nella loro inadeguatezza a causa della loro dispersione: il 60 per cento su tutti i trattamenti pensionistici in materia.

Io credo si sia perduta l'opportunità, in sede di elaborazione di questo disegno di legge, di scendere ad una valutazione di merito, cioè relativa ad ogni singolo caso, al fine di porre rimedio a situazioni di effettivo bisogno conseguenti alla perdita del congiunto, che non possono certo essere ristorate nei loro effetti morali dalle poche decine di migliaia di lire della pensione di reversibilità. Un timido passo avanti in questa direzione è stato fatto con il superamento della presunzione di inabilità oltre i 65 anni, ma questa innovazione non aiuta certamente a dare consistenza a quelle pensioni indirette che davvero potrebbero servire a «campare la vita» al superstita che ne ha bisogno.

Con uno sforzo minimo di elaborazione, dunque, si sarebbe potuto dare, a chi non ha bisogno, una testimonianza di gratitudine meno onerosa sul piano finanziario, ma nel contempo più significativa ed espressiva; come, ad esempio, le agevolazioni nei servizi collettivi, che oltretutto, per essere maggiormente note, per avere l'opportunità di essere conosciute, sarebbero un effettivo richiamo, un ricordo ad onore e alla memoria del congiunto che la sorte aveva destinato a pagare di persona per tutta la collettività.

Ho parlato di provvedimento inadeguato e lo ripeto: inadeguato per la dispersione delle risorse, per la inflazione delle posizioni di diritto che molto spesso fanno astrazione da ogni considerazione di merito. Del resto non è una novità nel nostro sistema. Questo ragionamento, infatti, può valere anche per le pensioni INPS, che sono talmente numerose e disperse da risultare inadeguate per coloro che hanno un bisogno reale.

Non so se la recente legge n. 422 del 1985 abbia potuto rimediare in parte a questo limite rappresentato dalla diffusione della pensionistica sociale, oltre che di quella di guerra. L'onere per soddisfare le richieste delle categorie interessate, secondo quanto stabilito dai disegni di legge presentati in conseguenza delle loro legittime esigenze, sarebbe stato di 800 miliardi. Non è una cifra enorme rispetto a quelle che orecchiamo quotidianamente a proposito della spesa pubblica, tanto più che il risparmio energetico avrebbe potuto offrirci l'opportunità di un intervento maggiormente efficace.

Però sono convinto che nessuno di noi si sente tranquillo di fronte a un indiscriminato aumento di questi trattamenti pensionistici, in rapporto alle situazioni limitate di effettiva e concreta necessità che esistono assieme allo stragrande numero di situazioni di poco convincente bisogno sotto il profilo economico. Voglio dire — ripetendomi — che sarebbe stato meglio entrare nel merito delle singole situazioni, o creare le premesse per far ciò, al fine di controllarne la rilevanza menomante dal punto di vista psico-fisico e rimediarvi dignitosamente in termini economici e normativi. Si sarebbe potuto così trasformare i pochi soldi corrisposti ai numerosissimi singoli aventi titolo al trattamento indiretto in servizi-testimonianza laddove non esistono le necessità o i bisogni economici.

Sotto il profilo tecnico, se è stato un po' misterioso il lavoro del comitato ristretto e il testo dallo stesso elaborato, che abbiamo potuto conoscere da pochi giorni, di misteriosa lettura è il coacervo delle norme regolatrici che si sono succedute nel tempo in materia accavallandosi, sovrapponendosi in un intreccio di rinvii e rimandi praticamente inintelligibili salvo ai pochi, o ai molti, che vegetano nel sottobosco inestricabile degli ambulatori dei palazzi ministeriali e giurisdizionali centrali che trattano di questa materia. Basterebbe leggere, per convincersi di ciò che dico, il primo articolo di questo disegno di legge.

Comunque qualche intervento limitativo è stato introdotto. Per esempio il limite del

reddito, quando è posto come condizione per il conferimento del trattamento ad assegni di cui all'articolo 3; l'assegno alimentare di cui all'articolo 5 abrogato per il futuro, mentre forse sarebbe stato più acconcio dettare norme che consentissero di corrisponderlo o sopprimerlo caso per caso in relazione al bisogno.

Mi sembra positiva, come ho già accennato, la pretesa di verificare l'inabilità a proficuo lavoro superando quel concetto di presunzione di inabilità dopo il sessantacinquesimo anno di età. Aggiungerei che sarebbe stato più opportuno introdurre contestualmente il riscontro di condizioni di reddito.

Sono perplesso sulla opportunità e sulla capacità di convincere della norma di cui all'articolo 7 che parla degli orfani maggiorenni non in istato (non credo sia un refuso tipografico ma credo sia parte di quel retaggio che rende misteriosa la materia agli occhi dei più) di disagio economico che possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico, cioè la capitalizzazione. Si dà una facoltà e poi, più oltre, questa facoltà viene trasformata in una norma tassativa perchè al terzo comma si dice che trascorsi tre anni si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui. Non si capisce questa nostra pseudo-generosità quando poi si decide che comunque questi trattamenti verranno capitalizzati.

Meriterebbe una spiegazione l'articolo 9 del disegno di legge; mi riferisco in particolare all'inciso «ancora socialmente pericolosi». In questo articolo 9 si parla di infermi di mente e questo «socialmente pericolosi» è un concetto che non si concilia con quello di malattia mentale fatto proprio dal legislatore del 1978 e comunque è stato inserito impropriamente in questa norma. Sarei molto grato se mi venisse spiegato che cosa si intenda e come mai si usi questo linguaggio che oltre che improprio, perchè la pericolosità sociale è un concetto legato a particolare comportamenti criminali, non si riesce a vedere, al di là delle novità introdotte dalla legge n. 180 del 1978, in che modo possa essere per così dire «appiccicato» a questi soggetti.

Per quanto riguarda l'articolo 10, mi sembrerebbe opportuna una precisazione delle competenze della Corte dei conti sulle controversie di cui alla legge n. 791 sugli assegni e le prestazioni ai deportati. Mi sembra, invece, discutibile l'interpretazione autentica che viene data in ordine al possesso del requisito della cittadinanza che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963 veniva richiesto come esistente al momento della deportazione, mentre ora viene trasferito anche al momento della presentazione della domanda. Sempre all'articolo 10, non riesco a comprendere cosa si voglia intendere, al primo comma, con le parole «si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica». Dichiarare che cosa? Sembra anche questo un momento di confusione del tutto gratuito, che non mi sembra assolutamente giustificato.

Voglio sorvolare sulla vicenda della perenne soggezione o del perenne rapporto gerarchico tra il Ministero del tesoro e le commissioni mediche che all'articolo 12 vengono definite «superiori» e «periferiche», mentre più avanti vengono chiamate «territoriali», quando credo che si tratti del medesimo organo.

Un'altra questione, ancora, che mi sembra impropria, inopportuna, è quella riguardante la stipula di convenzioni con medici civili generici e specialisti. Si dice, poi, che gli onorari di questi medici sono stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati. Non comprendo, inoltre, a cosa possa servire un medico generico in una materia così particolare, che vorrebbe una professionalità specifica non certo maturabile estemporaneamente.

Nell'articolo 15 mi sembra sia contenuta una novità assoluta per il nostro ordinamento, laddove si arriva a porre sullo stesso piano il Ministro del tesoro ed il direttore generale in relazione alla funzione di procedere «ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato», questo per abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali. Mi suona strana questa equi-

parazione, diciamo funzionale, del Ministro del tesoro e del direttore generale, al di fuori di ogni processo di delega o di attribuzione di funzioni che dovrebbe essere dal Ministro, che è il responsabile politico, assegnata al collaboratore tecnico. Non parlo per polemica nei confronti dei colleghi che hanno lavorato a questo disegno di legge, ma per l'esigenza di dover testimoniare e comunque di rivendicare al Parlamento una competenza anche in ordine al merito di questi provvedimenti legislativi che sono sovrapposti e che hanno una serie di limiti o per lo meno un linguaggio talmente astruso e ostico da risultare incomprensibili per la maggior parte delle persone. Tutto ciò spiega come mai la burocrazia tenda ad essere l'unica efficace ed autentica interprete delle norme che essa scrive; tuttavia un conto è il decreto del Presidente della Repubblica, un conto è una legge che passa attraverso il vaglio dei parlamentari i quali — secondo il mio parere — hanno l'obbligo di entrare nel merito della normativa per apportare dei contributi di chiarezza.

Per questo motivo voglio suggerire qualche aggiustamento formale che risponde ad una esigenza di coerenza con il linguaggio tecnico o, meglio, corretto che rappresenta sempre un presupposto per la certezza del diritto. Innanzitutto debbo ripetere che non mi rendo conto che cosa si intenda con la frase «ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica», contenuta nel primo comma dell'articolo 10 che ho citato; inoltre, se le commissioni periferiche siano le stesse commissioni territoriali citate negli articoli 12 e 13. Forse sarebbe il caso di togliere l'esplicitazione di cui alla tabella E, lettera A), laddove si specifica (bontà di colui che ha scritto) che il sistema nervoso centrale è l'encefalo ed il midollo spinale. Forse un centinaio di anni fa si poteva sentire l'esigenza di provvedere ad una precisazione di questo tipo, ma inserirla adesso in una legge mi sembra che sia ad irrisione della conoscenza comune. Desidero ancora chiedermi e chiedere che cosa significhi la locuzione, di cui al punto 4) della tabella E lettera A) «centri di sanità mentale»; penso che l'abbia inserita un generale in pensione della sanità militare

per l'assonanza che c'è tra sanità mentale e sanità militare. Non credo che i centri di sanità mentale siano diversi dai servizi e presidi sanitari pubblici territoriali. Nella legge istitutiva che aboliva i manicomi e nella successiva legge di riforma sanitaria si parla di servizi e presidi sanitari pubblici territoriali; pertanto, non dovremmo aggiungere confusione alla confusione già esistente usando dei linguaggi impropri. Desidero chiedere all'onorevole relatore — e potrà far caso a ciò che dico — che senso hanno i due commi successivi al punto 4), lettera A) della tabella E. Questi due commi, il cui inizio è: «L'assegno sarà mantenuto» e «Nei confronti dei soggetti...» ripropongono il contenuto dell'articolo 9 del disegno di legge, cioè sono stati trasferiti pari pari nell'articolo 9 del disegno di legge, laddove si parla di infermi di mente. Non riesco quindi a capire cosa significhino questi due periodi nè che senso abbiano in questo contesto, visto che nel provvedimento vi è già una esplicitazione al riguardo, ancorchè impropriamente formulata.

Vorrei, infine, far rilevare come mi appaia difficile comprendere la differenza di trattamento tra le menomazioni di cui alla lettera A-bis della tabella E, concernenti la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani e la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi, e quelle di cui alla lettera B) della medesima tabella, punto 2, riguardanti la tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. Non comprendo i motivi di una differenza di trattamento per queste due situazioni. Infatti, la necessità di continua o quasi continua degenza a letto configura una situazione ben diversa rispetto alla perdita o all'amputazione delle cosce con l'impossibilità dell'applicazione di un apparecchio di protesi, che comporta pur sempre possibilità di deambulazione attraverso sostegni ortopedici e quindi di vita, di esistenza; la tubercolosi, come pure altre infermità che compor-

tano l'assoluta degenza a letto, non sono invece niente altro e niente più che l'anticamera del funerale.

Non comprendo, inoltre, quale sia la differenza tra le condizioni previste dal punto 4) della lettera A) della tabella E, relativo ad alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, e quelle di cui al punto 5) della lettera E) della medesima tabella, concernente alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 1978, sempre che tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. Ebbene, la malattia mentale non può essere subordinata, nella sua valutazione, a condizioni contingenti. L'esigenza di ricovero ospedaliero per determinati trattamenti è, del resto, meramente legata a fattori tecnici ed ambientali e non dipende certo dall'entità della malattia, che, tra l'altro, deve comunque determinare un profondo perturbamento della vita organica e sociale. Ora, non si capisce bene cosa significhi tutto ciò; il concetto, tuttavia, è in qualche modo intuibile. Trattare in maniera differente la medesima situazione patologica, in relazione a fatti contingenti, come la sede nella quale viene somministrata la terapia, soprattutto in conseguenza delle norme sui trattamenti sanitari obbligatori, mi sembra una sperequazione; mi pare, cioè, una condizione che promana da un errore tecnico piuttosto grossolano. Si viene quindi, come ripeto, a creare in questo modo una situazione di disparità di trattamento per la medesima fattispecie; non mi sembra, peraltro, che sia cosa di poco conto, soprattutto se si considera che la differenza di trattamento ammonta a parecchie centinaia di migliaia di lire l'anno.

Prima di concludere vorrei richiamare ancora il punto 7) della lettera F), che parla di «alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organi-

ca e sociale». Siamo sempre in materia di alterazioni mentali e, in rapporto a situazioni patologiche afferenti la sfera psichica dalle quali derivano profondi perturbamenti alla vita organica e sociale, ci sono differenze di trattamento ed una diversa considerazione dal punto di vista economico, non si capisce bene in base a quali criteri di carattere nosologico o a quali considerazioni di tipo tecnico.

Infine, mi sconcerta il contenuto del punto 3) della lettera G), sempre della tabella relativa agli assegni di superinvalidità. In questo punto si parla di «tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività». Le malattie mentali qui sono specificate in tale maniera, quasi a significare che con questo tipo di malattie mentali soltanto si dia l'incapacità a qualsiasi attività e che le altre (le alterazioni mentali, che, si afferma, producono profondi perturbamenti alla vita organica e sociale) non siano tali da determinare incapacità a qualsiasi attività, ovvero che la schizofrenia e le sindromi schizofreniche non diano profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

Chiaramente i colleghi della Commissione non hanno avuto l'opportunità ed i supporti tecnici adeguati per entrare nel merito di formulazioni riguardanti malattie che sono sì perturbanti dal punto di vista della tecnica, della scienza medica, del linguaggio corrente, ma che — ripeto — costituiscono una passiva ripetizione di formule «passatiste», per non dire di peggio. La formulazione del provvedimento avrebbe meritato anche da questo punto di vista una più attenta considerazione, perchè si tratta di legge che scaturisce direttamente dal Parlamento e non c'è delega, così come è accaduto negli anni passati per gli interventi in materia.

Su questo punto, ad evitare valutazioni e deduzioni eccessivamente discrezionali, oltre che di una atecnicità incredibile, a mio parere (e passi pure la atecnicità), si imporrebbe la soppressione delle voci di cui al punto 5) della lettera E), al punto 7) della lettera F) e

al punto 3) della lettera G) della tabella E perchè si verte in materia di una patologia che ha un'unica dimensione e che qui invece è stata disarticolata in una serie di ipotesi che non hanno riscontro nella realtà e che se permangono offrono a colui che è chiamato ad applicare la legge l'opportunità di una interpretazione eccessivamente discrezionale, al limite dell'arbitrarietà. Sul resto non posso che esprimere rammarico per aver perduto l'opportunità di modernizzare almeno in chiave tecnica questa materia e questo mi porterebbe ad esprimere un dissenso. Tuttavia voterò favorevolmente per le scelte politiche che sono state fatte dalla Commissione, ancorchè in certe situazioni queste scelte si configurino inadeguate. Mi sembra però che sia stato fatto tutto ciò che era possibile in termini di scelte politiche, lo ripeto, e mi auguro che gli interessati possano comprenderlo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

* SEGA. Il disegno di legge al nostro esame, pur rappresentando un punto di arrivo molto importante e significativo, soddisfa, a nostro parere, solo in parte le aspettative dei mutilati ed invalidi di guerra. Questo disegno di legge genera questa parziale soddisfazione grazie alle acquisite disponibilità che il Parlamento ha conquistato in sede di approvazione della legge finanziaria con un aumento di 100 miliardi del fondo disponibile ottenuto qui al Senato e di altri 100 miliardi ottenuto dal voto della Camera dei deputati. Si è perciò creata una situazione nuova, grazie alla battaglia, alle iniziative ed alla spinta della categoria dei mutilati ed invalidi di guerra e delle benemerite associazioni che la rappresentano, ma anche grazie alla sensibilità ed al sostegno di larga parte dell'opinione pubblica e degli enti locali che si sono schierati a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra. Questa disponibilità e queste possibilità positive si sono realizzate, come ho già detto, grazie alla sensibilità del Parlamento che ha migliorato, pressochè raddoppiandola, la disponibilità di fondi per far fronte alla revisione delle pensioni di guerra.

Nonostante tutto questo, vi sono state le riserve e l'opposizione tenace, rigida ed incomprendibile da parte del Governo che per mesi e mesi in Sottocommissione e in Commissione si è attestato rigidamente sull'impossibilità di varcare il limite dei 227 miliardi. Questi 227 miliardi sono stati pressochè all'unanimità ritenuti dalla Commissione inadeguati ed insufficienti a far fronte all'adeguamento delle pensioni di guerra. Infatti eravamo ormai giunti ad una situazione insostenibile che si era aggravata grazie all'applicazione riduttiva e penalizzante del decreto delegato del Governo emanato in violazione del mandato parlamentare. Questo decreto delegato è stato contestato pressochè all'unanimità dalle due Commissioni competenti della Camera e del Senato in quanto violava e contrastava le indicazioni che il Parlamento aveva espresso nella delega. Questo decreto è penalizzante soprattutto in relazione all'indicizzazione, il cui meccanismo anomalo, applicato con quello stesso decreto, ha decurtato le pensioni di guerra del 39 per cento rispetto alle altre pensioni in soli quattro anni, dal 1981 al 1985.

Come ho già detto, il disegno di legge al nostro esame soddisfa solo parzialmente le esigenze espresse, perchè non risolve, in primo luogo, il problema di una indicizzazione piena delle pensioni di guerra e quindi non affronta alla radice, una volta per sempre, il problema delle pensioni di guerra, evitando che la questione si riproponga tra qualche anno, con i drammi, le disperazioni, le esasperazioni ed anche le strumentalizzazioni — voglio affermarlo — che in questa situazione si inseriscono, riaprendo ferite laceranti non solo fisiche, ma anche umane e morali che il paese ha subito con la guerra.

Questo disegno di legge ci soddisfa solo parzialmente perchè non introduce il meccanismo della tredicesima mensilità nelle pensioni dalla seconda alla ottava categoria. Non si capisce perchè la tredicesima mensilità, acquisita e riconosciuta per tutte le categorie e per tutte le forme di pensionamento, non sia prevista per le pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria.

Inoltre non si coglie l'esigenza di più adeguate indicizzazioni e rettifiche tabellari, re-

se evidenti dalle conoscenze scientifiche e dalla esperienza degli interessati.

Il provvedimento al nostro esame affronta solo parzialmente il problema delle pensioni indirette. Credo che sia giusto denunciare la demagogia fatta sulle pensioni indirette; qualcuno ha parlato della necessità di fare pulizia, qualcuno ha parlato di scandalo delle pensioni di guerra, ma veniamo al merito per vedere di che scandalo si tratta. In primo luogo bisogna partire dal principio in base al quale la pensionistica di guerra non è un fatto assicurativo nè può essere paragonata ad altre forme di pensione. La pensionistica di guerra è sancita nel testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, laddove si stabilisce, all'articolo 1, che «la pensione, assegno o indennità di guerra, previste nel presente testo unico, costituiscono atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che a causa della guerra abbiano subito menomazioni dell'integrità fisica o la perdita di un congiunto».

Vi è quindi una questione di principio e infatti il principio del risarcimento è alla base di tutta la materia. Tale principio è una conquista fondamentale della cultura dell'Italia e dell'Europa di questi ultimi decenni.

Dicevo che si è fatta demagogia e si è parlato di fare pulizia. Evidentemente qualcuno pensava o pensa di poter cancellare in modo sbrigativo il principio fondamentale del risarcimento. Ma vediamo a che cosa si riferisce la demagogia in merito alla pulizia che ci sarebbe da fare in materia di pensioni di guerra. Si riferisce alle vedove di guerra che sono, badate bene — probabilmente molti di noi non se ne rendono conto — una realtà molto consistente: sono infatti in Italia 164.000 e hanno ricevuto nel 1985 una pensione di 170.000 lire al mese per dodici mesi. Sarebbe demagogia non affrontare il problema di un più equo risarcimento alle vedove di guerra le quali, magari, hanno dovuto allevare da sole i propri figli?

Vi è poi il problema dei collaterali i quali, per una sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio dell'obbligo al sostegno e alla assistenza, quando il dante causa abbia perso i genitori, i figli, la moglie

e quando il collaterale sia inabile o abbia un reddito inferiore a 5 milioni e 200.000 lire, una maglia quindi molto ristretta, solo in questo caso, hanno diritto a una pensione di 90.000 lire al mese ripartibile fra i tanti collaterali che ne abbiano titolo. Questo vorrebbe dire fare pulizia, quella pulizia invocata come un simbolo della politica del rigore?

Credo che affrontando questo problema — ne do atto alla generalità della Commissione — si sia assunto un atteggiamento di responsabilità. Rivendico tuttavia al mio Gruppo la responsabilità di non aver cavalcato tutte le tigri. Potevamo sostenere decise posizioni corporative che avevano possibilità e sostegno politico e morale probabilmente per stravolgere la legge stessa e non l'abbiamo fatto. Nei confronti del Governo ci siamo fatti carico di correggere proposte demagogiche che erano state presentate da parte governativa con l'intento di accontentare pochi soggetti soltanto, perseguendo il disegno di ignorare le legittime richieste della generalità degli aventi diritto.

Si tratta di richieste che potevamo appoggiare: richieste eclatanti, che hanno un peso politico e morale, che sono molto spesso il risultato di dolore e sofferenza, che in qualche caso vengono esasperate e strumentalizzate. Non abbiamo sfruttato questa situazione e credo che fosse nostro dovere non farlo, ma riteniamo che sia altrettanto nostro dovere riconoscere, con lo stesso rigore con il quale non abbiamo appoggiato le richieste esistenti, che equità e giustizia vogliono che ci si impegni per correggere gli elementi che tendono a penalizzare certi settori, certi soggetti, e a togliere risarcimenti e riconoscimenti dovuti a diritti acquisiti, che sono stati sanciti non soltanto dalla legge, ma anche dalla sentenza della Corte costituzionale.

Ritengo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che il richiamo ai limiti del bilancio e alla copertura, a cui si è fatto ricorso durante il lungo dibattito, sia forzato e restrittivo della realtà. Il Governo non ha voluto tenere conto e non tiene conto, nell'affrontare questa questione, questo capitolo del bilancio dello Stato, che ci troviamo di fronte a soggetti aventi titolo, a danti

causa i quali sono in via progressiva di estinzione. Sono decine di migliaia le partite che ogni anno vengono cancellate; si tratta di centinaia di miliardi che in progressione geometrica sono destinati a essere detratti dalla spesa, anche se siamo purtroppo ancora in una fase saliente. Questa riduzione non avverrà in termini puramente percentuali, bensì in termini progressivi, secondo un grafico tendente a precipitare purtroppo a causa dell'inesorabile processo dell'esistenza e della vita di ognuno, ma particolarmente di soggetti come questi, che all'anzianità assommano notevoli menomazioni e sofferenze.

Detto questo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, concludiamo riaffermando l'esigenza di procedere all'approvazione di questo provvedimento, atteso da lungo tempo, che rende però giustizia solo in parte. Al fine di renderlo meno iniquo o di adeguarlo maggiormente alle esigenze esistenti, abbiamo presentato alcuni emendamenti. Vorrei ricordare soprattutto quello relativo alla indicizzazione automatica, che io richiamo nuovamente e che costituisce l'elemento decisivo, la svolta decisiva in questo settore. Auspico pertanto che ci sia la sensibilità di voler affrontare questo punto.

Vi sono altri emendamenti tendenti a correggere il provvedimento, che a mio parere non possono essere respinti con il solo motivo della restrizione di spesa, perchè alla relativa copertura si provvede con compensazioni all'interno delle voci di spesa che non si modificano. In ogni caso anticipo che la nostra volontà è quella di giungere rapidamente, in questa seduta, all'approvazione del provvedimento, anche se abbiamo ritenuto di presentare i nostri emendamenti e di chiedere all'Assemblea l'approvazione di essi. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nepi. Ne ha facoltà.

NEPI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sembra sia doveroso, da parte del

Gruppo democratico cristiano, esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto sia nelle Aule parlamentari nel momento in cui sono stati approvati la legge finanziaria e il bilancio 1986, sia nell'ambito della 6^a Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento e della Sottocommissione, in cui tutti i Gruppi hanno partecipato con grande impegno riconoscendo il valore non solo economico-sociale ma anche morale del provvedimento unificato che stiamo esaminando in Aula e su cui è incentrato il giusto interesse e la giusta partecipazione di migliaia e migliaia di concittadini che si trovano in particolari difficoltà.

Vorrei anche esprimere un apprezzamento alla comprensione e alla disponibilità del Governo perchè, se è vero che c'è stata una forte spinta, come ricordava prima il collega Sega, a livello parlamentare per ottenere un adeguamento dello stanziamento iniziale di 227 miliardi del 1985 arrivando agli attuali 427 miliardi del 1986 con un aumento di 200 miliardi, va anche dato atto della disponibilità che il Governo ha dimostrato in questa circostanza; tutti sappiamo infatti che lo stesso Governo non è stato disponibile a consentire aumenti laceranti nell'ambito della legge finanziaria per altri settori e per altri problemi che pure erano stati sostenuti con determinazione da parte di diversi Gruppi parlamentari.

Vorrei esprimere un apprezzamento al relatore Pavan che anche nella sua relazione, di cui sottolineerò alcuni punti salienti, ha condotto con grande impegno e partecipazione personale un lavoro difficile sia per il numero delle proposte di legge presentate, sia per la complessità del problema, sia per l'esigenza di mediare e trovare soluzioni giuste per diverse categorie che costituiscono questa fascia di fruitori di interventi per invalidità di guerra e che rappresentano certo un punto importante di riferimento del nostro impegno.

Vorrei soltanto toccare rapidamente alcuni punti salienti e particolari del provvedimento unificato che è al nostro esame ricordando che questo è sopravvenuto superando il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del dicembre 1981, l'ultimo provvedimento

organico del settore, che non ha dato risultati pienamente soddisfacenti.

Il relatore nella sua dettagliata relazione scritta ha raccolto non soltanto la sintesi del lavoro svolto in Commissione ma anche le motivazioni di fondo che sono alla base di diverse valutazioni espresse sulle varie voci e anche quelle diversità di impegni e di proposte di adeguamento pensionistico che hanno poi trovato riscontro in questo provvedimento.

Intanto la norma che va a regime, che si riferisce all'adeguamento automatico annuale dell'indennità e degli assegni aggiuntivi, è una norma di particolare valore. È un miglioramento automatico che si consegue attraverso l'applicazione dell'intero indice di variazione delle retribuzioni medie degli operai dell'industria e non più riferito al tasso programmato dell'inflazione, che era stato preso a base dei provvedimenti di adeguamento disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834; si tratta di un adeguamento automatico che può consentire ai percettori di questi assegni e indennità una maggior garanzia di un aggiornamento valido e giusto del loro diritto. In sostanza con questo adeguamento annuale si passa da una quota-indice, fissata nel 1985, del 7 per cento all'attuale quota del 13,30 per cento con un incremento netto dei trattamenti pensionistici del 6,30 per cento e per il 1986 si passa dal 6 al 9,40 per cento, con un incremento del 3,40 per cento. Non è questo un dato insignificante se si pensa che ciò è alla base dell'intero provvedimento.

Vi è poi un altro aspetto, che riguarda una norma specifica di questo disegno di legge e che disciplina in maniera definitiva l'aumento base di alcune tabelle che sono allegate ai decreti n. 915 e n. 834: la tabella C, quella che si riferisce al trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra, con l'aumento del 25 per cento, con un onere valutato intorno ai 103 miliardi; la tabella E, che prevede assegni di superinvalidità, con un aumento del 23 per cento circa; la tabella G (trascuro altre tabelle ma vorrei sottolineare i punti veramente più importanti), che si riferisce alle pensioni alle vedove e agli orfani minorenni, con un aumento del 30 per cento circa

della base attuale, portandola quindi da lire 1.477.200 a lire 1.946.000 con un onere complessivo annuo di 80 miliardi.

Abbiamo cercato — e questo è un punto che ha toccato anche il senatore Segà e che è stato oggetto di una lunga discussione in sede di Commissione — di renderci interpreti di questo fenomeno e di questo problema. Nessuno di noi ha preso in modo pregiudiziale posizione contro ogni possibilità di andare oltre questi limiti se si pensa, ad esempio, che le vedove di guerra sono attualmente 160.000 ed era un impegno primario quello di garantire loro un adeguamento. Questo non significa che si è voluto trascurare o ridurre il diritto degli altri congiunti, siano essi orfani o collaterali, ma si è cercato di mediare in maniera equa tra i vari gruppi di questa grande fascia di invalidi, di mutilati, in termini che corrispondono anche nella sostanza al riconoscimento di particolari gravità sia delle invalidità sia delle condizioni sociali, di diritti cioè che sono misurabili in maniera così diretta e così precisa rispetto ad altre situazioni che pur sono gravi, e che io stesso ritengo tra gli elementi di maggiore turbativa anche personale perchè sono state presentate con molto equilibrio, con molto rispetto ma anche con molta tenacia, che però non hanno trovato, stante appunto i limiti oggettivi di queste disponibilità finanziarie, possibilità di essere soddisfatte pienamente in questo provvedimento.

Vorrei ricordare anche l'aggiornamento delle basi sulle quali operare l'adeguamento automatico annuale. Era questo un punto molto importante: ebbene l'aspetto rilevante è rappresentato dal conglobamento nelle tabelle e negli assegni vigenti al 1° gennaio 1982 degli assegni aggiuntivi per adeguamento automatico, pari complessivamente al 32 per cento, maturati a tutto il 31 dicembre 1984. Si è fatto un oggettivo ed importante passo in avanti rispetto all'aggiornamento delle basi sulle quali poi calcolare l'adeguamento annuale.

Vi è il problema presente, che è stato anche al centro di un impegnativo confronto nell'ambito soprattutto della Commissione, di coloro che, trovandosi nella situazione di grandi invalidi di guerra, sono affetti con-

temporaneamente da cecità assoluta bilaterale e dalla perdita di ambo gli arti superiori o dalla disarticolazione o amputazione di ambo le cosce e sappiamo quale sofferenza solo la descrizione di questa condizione fisica, che poi nasconde quella morale, ha potuto colpire chi è preposto a fare le leggi in favore di queste categorie e di queste persone. In questo caso non vi sono differenze di sensibilità ma devo dire che verso costoro si è incentrato, e credo che le altre categorie e gli altri gruppi comprendano questo atteggiamento, con grande impegno e convinzione lo sforzo maggiore, più giusto e più immediato perchè è misurabile nella sua grave entità morale dagli invalidi colpiti da infermità che sono costretti ad una vita veramente difficile e sofferta. Con l'articolo 8 si propone di corrispondere un'indennità speciale di accompagnamento aggiuntiva, rispetto a quella che già percepiscono, non reversibile naturalmente in quanto riguarda il soggetto che ne è titolare (altre lire 1.638.000 mensili), una indennità che noi riteniamo sia doveroso riconoscere proprio perchè corrisponde ad una esigenza essenziale ed irrinunciabile.

Desidero inoltre ricordare l'adeguamento del limite di reddito per le pensioni indirette che, come ha detto prima il senatore Segà, è un punto sul quale ci siamo trovati in difficoltà anche noi, cercando di risolvere al meglio questa situazione, stante la molteplicità dei soggetti interessati a questo settore.

In questo disegno di legge è stato risolto il problema dell'aumento da lire 5.200.000, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, relativo al limite di reddito per le pensioni indirette, a lire 7.500.000, attuali, con decorrenza 1° gennaio 1985. Tale provvedimento è stato preso anche a seguito del fatto che con la legge precedente non era stata adottata da parte del Governo una norma che adeguasse questo limite di reddito alla svalutazione della moneta, facendo perdere ai destinatari di tale finanziamento ciò che a loro spettava. Inoltre, alcune disposizioni contenute nel provvedimento si riferiscono alle pratiche sospese, che sono numerose e sono dirette ad una migliore organizzazione del servizio ed a una più celere definizione delle pensioni di guerra.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto toccare solamente i punti salienti e non intendo sottolineare in questa sede qual è stata l'azione condotta anche dal Gruppo democratico-cristiano sia con la sua proposta iniziale sia con il lavoro di coordinamento condotto dal relatore sia con l'impegno e la disponibilità dimostrata dal Governo, al massimo consentito in un'oggettiva congiuntura sfavorevole, e ricordare i punti non risolti, le parti non soddisfacenti ed i limiti del provvedimento dei quali ci facciamo carico e prendiamo coscienza.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue NEPI). Tutti sappiamo che dobbiamo approvare questo provvedimento, che non possiamo dilazionare ulteriormente una normativa di questo genere e che, proprio per la complessità dei problemi che sono stati posti e per l'articolazione in cui si trova il settore disciplinato, qualsiasi soluzione avessimo adottato avrebbe lasciato sempre qualche strascico di insoddisfazione. Ciò non significa che noi non ne comprendiamo le

cause e che non stiamo attenti, anche in quest'Aula, a quello che è stato il centro del dibattito in Commissione, ma significa che, siccome abbiamo dei limiti che dobbiamo rispettare, proprio nel momento in cui non è stato possibile soddisfare tutte le esigenze, soprattutto in riferimento alle pensioni indirette, sono stati richiesti anche dei sacrifici che ritengo vengano compresi da parte degli interessati i quali apprezzeranno il grande

sforzo che sta facendo il Parlamento per risolvere complessivamente il problema. Infine, desidero sottolineare che tutte le tabelle sono state adeguate ad un minimo compreso tra il 20 ed il 30 per cento e che non vi è stata nessuna delle tabelle previste dal decreto n. 834 del 1981, come pure dalla normativa precedente, che non abbia avuto il proprio adeguamento, sia pure in modo differenziato date le destinazioni, le disponibilità e le possibilità che avevamo.

Detto questo, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi, credo di poter sottolineare la nostra certo non gioiosa soddisfazione. Non vorrei aggiungere avverbi che possono essere usati da altri Gruppi che hanno maggiori possibilità di misurare, anche in Aula, attraverso proposte di modifica la propria sensibilità rispetto al problema; ritengo però che tale sensibilità non sia misurabile soltanto con la presentazione di emendamenti, ma che sia invece misurabile soprattutto su un altro piano, cioè sulla base di quanto abbiamo portato avanti insieme sia in Sottocommissione che in Commissione, che rappresenta il livello di responsabilità, di equilibrio e di giustizia più alto che fosse consentito nell'ambito di una normativa di questo genere.

La Democrazia cristiana ha profuso un grande impegno in questo provvedimento. Ritiene che sia stato compiuto un passo in avanti importante e significativo ed è altresì convinta di aver risposto così ad un dovere politico e sociale di cui si è fatta carico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orciari. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non starò a richiamare le ragioni morali, politiche e sociali che sostengono la giusta richiesta della categoria degli invalidi di guerra di veder rivalutate le proprie pensioni. Dobbiamo comunque dichiarare che tale richiesta ha trovato sensibili sia il Governo che il Parlamento.

Vorrei, invece, ricordare brevemente il lavoro svolto dalla Commissione di merito per

consentire l'esame in Aula del disegno di legge che trova noi socialisti abbastanza soddisfatti del risultato finale.

Indubbiamente, l'impegno della Sottocommissione, prima, che in numerose riunioni ha sfronato i dieci disegni di legge presentati da vari Gruppi di quelle parti che divaricavano troppo dalla linea che la Commissione si era data, fino a consentire l'elaborazione, da parte del relatore, di un testo riepilogativo che è servito come base per l'ulteriore esame della materia, e, successivamente, della stessa Commissione, del relatore e del rappresentante del Governo, coadiuvato dai vertici della competente direzione generale, hanno portato sia noi socialisti che i membri dei vari Gruppi rappresentati nella Commissione a varare un testo che riteniamo abbastanza positivo e che è oggi all'esame dell'Aula.

Occorre inoltre dare atto ai membri della Commissione di aver retto, su una linea di obiettiva valutazione del complesso problema in esame, alle molteplici pressioni pervenute dalle varie associazioni e da alcuni settori di invalidi all'interno della stessa Associazione dei mutilati e degli invalidi di guerra, non prestandosi né a manovre né a scaricare su altri ciò che non era possibile concedere, assumendosi invece — pur con alcune diverse valutazioni su taluni aspetti del problema — la responsabilità complessiva del testo in esame, al punto tale che lo stesso è condiviso, nel suo complesso e per grandi linee, da gran parte dei componenti della stessa Commissione di merito. Abbiamo soddisfatto le attese della categoria e abbiamo dato una risposta alle giuste esigenze dei mutilati e degli invalidi di guerra? Dirò subito che mai riconoscimento giuridico ed economico potrà comunque ripagare le sofferenze ed i sacrifici conseguenti alle mutilazioni — gravissime per molti — subite dagli invalidi di guerra.

Se mai ve ne fosse stato bisogno, in questi mesi, ricevendo quotidianamente le numerose delegazioni che sono venute al Senato per esporre le gravi condizioni fisiche, morali ed economiche nelle quali versa la categoria, si è avuta la più chiara dimostrazione di cosa significhi la guerra, della barbarie di cui è

portatrice, dei lutti e delle disgrazie che provoca e del perchè tutta l'umanità debba essere impegnata alla ricerca di motivi di pace tra i popoli.

Ma per rispondere comunque alla domanda posta poc'anzi, dal momento che gli invalidi necessitano di assistenza, hanno famiglie da mantenere e devono affrontare e risolvere problemi di esistenza vera e propria, dico subito che almeno per i casi più gravi, per le categorie più colpite, una risposta è stata data rispetto alle condizioni in cui tali soggetti vivono attualmente, anche perchè dai 227 miliardi che erano disponibili nelle previsioni di bilancio all'inizio del lavoro della nostra Commissione si è passati in sede di esame della finanziaria 1986 prima ai 327 e poi ai 427 miliardi. Se si fossero dovute accogliere tutte le istanze delle varie categorie, alcune delle quali anche giustificate da obiettive valutazioni, ne sarebbero occorsi molti di più, ma non era possibile stanziarli.

La Commissione ha lavorato cercando, o ritenendo, di utilizzare al meglio le risorse disponibili, rendendo più consistente l'adeguamento automatico annuale delle pensioni di guerra, anche se non è stato possibile accogliere la richiesta delle categorie interessate, che avrebbero desiderato l'applicazione annuale dell'aliquota di aumento sul montante dell'anno precedente a causa delle ripercussioni che avrebbe avuto per il Governo una tale decisione e per i riflessi che essa avrebbe avuto su molte altre indicizzazioni. Come base per l'adeguamento è stato stabilito, fra l'altro, il livello delle pensioni al 31 dicembre 1984 anzichè quello al 1981 e si è deciso di utilizzare, come parametro per gli adeguamenti, gli indici di variazione previsti dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che comporta per il 1986 un'aliquota di aumento del 9 per cento anzichè del 6 per cento. Inoltre, buona parte delle risorse aggiuntive è stata convogliata sulla tabella C) (lire 650.000 di aumento dal 1° gennaio 1986), nonchè sull'indennità di assistenza, che aumenta del 20 per cento nel 1985 e del 10 per cento nel 1986, e sull'indennità di accompagnamento, che aumenta del 40 per cento nel 1985 e del 10 per cento nel 1986.

Si è tenuto conto, inoltre, delle pensioni indirette, aumentando il trattamento a favo-

re degli orfani e delle vedove, per le quali, purtroppo, si partiva da importi di pensione molto bassi per cui anche la rivalutazione, seppure sensibile, può non soddisfare completamente.

Non è stato accolto nel modo più completo — lo sappiamo — il principio della indicizzazione integrale, la tredicesima mensilità, la variazione tabellare per infermità. Va chiarito il discorso, ad esempio, della corrispondenza delle pensioni ai collaterali anche per quanto concerne i diritti acquisiti.

Ecco perchè noi socialisti non abbiamo la presunzione di aver dato risposte soddisfacenti, non dico a tutte le richieste, essendo alcune di esse chiaramente corporative, ma nemmeno ad una parte di quelle più giustificate, perchè non è stato possibile, in quanto sarebbero occorsi stanziamenti molto più consistenti.

Siamo convinti però che i 427 miliardi rappresentino un sensibile sforzo ed impegno dello Stato a favore della categoria che con questo provvedimento vede accolte molte richieste che da anni rappresentavano una giusta rivendicazione.

Per questi motivi, senza trionfalismi, con alcune perplessità per certi aspetti che non è stato possibile accogliere, ma con la certezza che con questo provvedimento gli invalidi di guerra compiono un sensibile passo in avanti — e giustamente — rispetto alla situazione attuale, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che la pensionistica prevista per gli invalidi per servizio militare in materia di assegni accessori, di assistenza e di accompagnamento e loro integrazioni segue gli stessi criteri e le stesse normative previste per le pensioni di guerra;

considerata la analogia tra le menomazioni contratte dal personale militare per causa di servizio e per causa di guerra;

tenuto conto che la legge finanziaria 1986 (Fondo speciale parte corrente tabella B - Ministero del tesoro) prevede uno stanziamento triennale della somma di 10 miliardi previsto al fine dell'adeguamento automatico degli assegni ai grandi invalidi per servizio militare;

richiamati i disegni di legge di iniziativa parlamentare già presentati nei due rami del Parlamento,

invita il Governo:

a predisporre una iniziativa per una sollecita approvazione di tali disegni di legge per dare soddisfazione alle legittime aspettative dei grandi invalidi per servizio militare.

9.80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308.1

GHERBEZ, SEGA, TEDESCO TATÒ,
NEPI, ORCIARI

GHERBEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, nel disegno di legge oggi in discussione non è prevista la soluzione dei problemi analoghi con cui devono fare i conti gli invalidi per servizio. Questi invalidi, per la verità, l'avevano chiesto insistentemente e ripetutamente, ma le parti politiche presenti nella 6^a Commissione e il Governo hanno ritenuto opportuno affrontare questi loro problemi separatamente, dichiarando alle stesse rappresentanze degli invalidi per servizio che questi problemi sarebbero stati considerati attraverso un disegno di legge parallelo. È doveroso perciò dar seguito a quanto promesso, da una parte, e, dall'altra, a quanto spetta agli invalidi per servizio alla pari con gli invalidi di guerra. Infatti la normativa in materia di assegni accessori, di accompagnamento, di assistenza e loro integrazioni è analoga per ambedue le categorie, ossia segue gli stessi criteri. Per questo ritengo che non ci debbano essere rinvii nel tempo e ripensamenti in merito, ma che si debba procedere con la massima celerità.

Del resto anche per questa categoria lo stanziamento è già previsto dalla stessa leg-

ge finanziaria 1986 nell'importo di 10 miliardi ed esistono già dei progetti di legge che sono stati presentati sia al Senato che alla Camera. Ci sono, cioè, tutte le condizioni per procedere con sollecitudine. Il presente ordine del giorno viene perciò proposto al Governo perchè prenda in considerazione la opportunità di una sollecita approvazione della necessaria normativa per questa categoria di invalidi che, non lo dobbiamo dimenticare, si è andata ampliando negli ultimi anni anche in seguito al doveroso intervento contro la malavita ed il terrorismo. Questo intervento comporta, come tutti sappiamo, un'alta percentuale di rischio individuale e ciò è del resto ben visibile dalle stesse mutilazioni che per tutta la vita segnano gli appartenenti a questa categoria di invalidi che sono ex carabinieri, militari, poliziotti e guardie di finanza.

Per questi motivi invitiamo il Governo — esprimo l'invito anche a nome degli altri colleghi firmatari — affinchè si affronti con la massima sollecitudine questo problema, e perchè si prendano tutte le misure necessarie per l'approvazione della relativa normativa da parte del Parlamento nel più breve tempo possibile. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non dovrei aggiungere molte altre cose a quanto già illustrato nella relazione scritta, in cui mi sono sforzato di affrontare tutta la problematica connessa alla pensionistica di guerra. Voglio soltanto accennare ad un semplice fatto: prima di tutto do atto che sull'articolato che abbiamo presentato, sia pure con qualche divergenza — infatti sono stati presentati alcuni emendamenti — abbiamo trovato unanimità di consensi ed abbiamo lavorato in accordo. Ritengo che questo sia un fatto positivo anche perchè è un atto di riconoscimento che il Parlamento esprime nei confronti di questa categoria benemerita che ha sofferto tanto per la patria e che ancora porta nel proprio corpo i

segni di questa sofferenza che ha subito e che si prolunga nel tempo. Dobbiamo dare perciò atto di questo aspetto che ritengo positivo per la categoria stessa.

Si è parlato di un ritardo ed anche di una proposta insoddisfacente. Debbo dire che il ritardo lo abbiamo quasi voluto, dobbiamo essere molto chiari. Siamo stati d'accordo anche con le categorie e non c'è stata una differenza di valutazione al riguardo. Abbiamo voluto che venisse approvata definitivamente la legge finanziaria e infatti, se non avessimo aspettato l'approvazione della legge finanziaria, oggi saremmo costretti a rivedere tutta la materia perchè la legge finanziaria offre la possibilità di dare risposte positive ad alcune richieste fortemente sostenute dalla categoria degli invalidi di guerra. Quindi il ritardo non è dovuto a noncuranza, ma ad una scelta motivata dalla possibilità di esaminare un provvedimento che, quando passerà all'altro ramo del Parlamento, potrà essere approvato in tempi brevi senza dover tornare al Senato.

Per quanto riguarda la questione della insoddisfazione, se le disponibilità finanziarie fossero state maggiori, sarebbe stato un piacere anche per noi dare risposte migliori rispetto a quelle che abbiamo dato. Tuttavia da 227 miliardi siamo arrivati a 427: quasi un raddoppio delle disponibilità. Quindi è stata data una risposta consistente. Cito alcune percentuali che sono contenute nella relazione scritta, ma che ritengo opportuno ripetere in questo momento: un aumento del 25 per cento sulle tabelle di base (tabella C), un 30 per cento in più nell'indennità di assistenza, un 50 per cento in più sull'indennità di accompagnamento (aspetto questo da tenere ben presente), un 23 per cento in più per la superinvalidità, una nuova formulazione dell'assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi, un 30 per cento in più per le pensioni indirette alle vedove. Quindi, se non si fossero stanziati 200 miliardi in più, difficilmente si sarebbero potuti operare questi adeguamenti.

Occorre tenere presente due fatti molto importanti che ritengo di dover sottolineare e che sono stati oggetto di discussioni e di interventi da parte di altri colleghi. In primo

luogo si tratta del diverso meccanismo dell'adeguamento automatico, non più sul tasso programmato di inflazione, ma sulla media dei salari dell'industria, per cui, già nel 1985, siamo passati dal 7 al 13,30 per cento. Per il 1986 il 6 per cento programmato diventa il 9,40 per cento. Oltre agli aumenti tabellari di base, vi sono gli aumenti del 6,3 per cento e del 3,40 per cento che costituiscono percentuali consistenti.

Vi è poi un altro aspetto sul quale vi sono state insistenti richieste da parte delle categorie interessate. Si tratta della indicizzazione sul montante, cioè su quello che ogni anno si raggiunge al 31 dicembre. Abbiamo ritenuto di non dover accettare il principio della indicizzazione perchè avrebbe stravolto la sostanza del provvedimento. Inoltre avremmo creato un precedente pericoloso. Tuttavia abbiamo operato una scelta: il trattamento economico base sul quale operare l'adeguamento automatico oltre all'adeguamento, al quale ho accennato prima, del 20, del 30 o del 50 per cento, abbiamo stabilito venga ora considerato quello che è stato maturato al 31 dicembre 1984. Si tratta di un altro importante passo in direzione di una risposta positiva alle richieste di queste categorie.

Certo abbiamo dovuto fare una cernita, perchè le pressioni che tutti quanti abbiamo avuto, le lettere, le proposte che ci sono state fatte da ogni parte sono a tutti note. Dobbiamo, però, dire che abbiamo fatto una scelta prioritaria, quella cioè di ascoltare principalmente le associazioni di categoria. Altrimenti avremmo stabilito il principio secondo cui ognuno rappresenta tutti e invece abbiamo ritenuto che le associazioni riconosciute fossero quelle che dovevano rappresentare e dovevano avanzare le loro istanze. Con loro abbiamo anche cercato di mediare, per quanto possibile, tentando di non sconvolgere il provvedimento e di contenere le nostre proposte entro i limiti dei mezzi finanziari che il bilancio dello Stato e la legge finanziaria ci avevano messo a disposizione.

Questo è il punto sostanziale che ho ritenuto di sottolineare in sede di replica. Vorrei poi dare una risposta al collega Garibaldi, che si è soffermato su una infinità di partico-

lari. Forse non ci siamo capiti o io non sono stato sufficientemente chiaro nella relazione. Noi abbiamo operato adeguamenti dei trattamenti economici: non abbiamo rivoluzionato l'impalcatura generale della pensionistica di guerra, che ha trovato codificazione nelle leggi n. 915 e n. 834. Pertanto tutte le osservazioni che lei, senatore Garibaldi, avanza circa la giustezza di certe valutazioni di invalidità può darsi che siano esatte, però io so che quella classificazione è stata fatta da un'apposita commissione medica e che eventuali modifiche vengono apportate in base a pareri di quella stessa commissione. Quindi non entro nel merito, non so dare valutazioni in quanto non sono medico e, d'altra parte, non credo che sia la mia funzione in questo momento quella di dare una valutazione scientifica relativamente alle osservazioni avanzate. Le assicuro soltanto che non abbiamo toccato l'impalcatura delle tabelle: sono stati modificati solo gli importi relativi, adeguati secondo le indicazioni che ho fornito. Un'altra precisazione è quella relativa agli infermi di mente, a cui lei ha accennato. Vorrei che lei facesse riferimento alla relazione, dove ho precisato questo punto. L'articolo da lei richiamato si riferisce a quegli invalidi di mente che sono stati valutati *ante legem* n. 180 e quindi anche la formulazione — che forse oggi è superata — fa riferimento a coloro che sono stati classificati infermi di mente prima di quella legge. Noi non potevamo fare diversamente, perchè si tratta di una interpretazione autentica determinata dal contenzioso che in questo frattempo è sorto.

GARIBALDI. Nell'articolo si usa l'espressione «ancora socialmente pericolosi».

PAVAN, *relatore*. Tenga conto che si tratta della modifica di un articolo. È un'interpretazione autentica che serve a dare chiarezza e a non dare più adito a quel contenzioso che era sorto circa l'interpretazione di quell'articolo.

Un altro aspetto, che eventualmente riaffronteremo durante l'esame dei singoli articoli, riguarda gli accorgimenti tecnici che sono in correlazione alle leggi già esistenti,

cioè la legge n. 915 e la legge n. 834 che non abbiamo voluto stravolgere, perchè abbiamo voluto soltanto adeguarne i trattamenti economici.

Quindi ritengo di avere dato una risposta a carattere generale e non tecnica, che tiene conto delle osservazioni avanzate, ma anche del fatto che abbiamo lavorato per dare una risposta positiva, considerando ciò che il bilancio dello Stato ci permetteva. Certamente, nell'ambito di queste scelte possibili, abbiamo privilegiato coloro che fisicamente si trovano nelle condizioni peggiori, quelli che hanno maggior bisogno di assistenza, maggior bisogno di accompagnamento. Anche l'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, aggiungendo una indennità per i ciechi bilaterali e amboamputati, ha proprio il significato di dare la possibilità di una assistenza più confacente alle loro condizioni fisiche.

Abbiamo cercato di evitare — a tale proposito sono state avanzate ulteriori osservazioni — di fare riferimento al reddito, in quanto questo criterio non sarebbe stato coerente alle pensioni di guerra. Infatti tali pensioni sono il risarcimento di un danno e pertanto non vanno riferite al reddito, bensì alla condizione fisica, alla possibilità o meno cioè di continuare il proprio lavoro: questo è un aspetto sostanziale della materia.

Prima di dare il parere sull'ordine del giorno, vorrei rivolgere un invito al Governo. Noi abbiamo elevato il limite del reddito per le pensioni indirette da 5,2 milioni a 7,5 milioni e abbiamo dovuto provvedere con una norma di legge quando nel decreto del Presidente della Repubblica n. 834 c'era già la possibilità per il Governo di adeguare questo limite con un proprio provvedimento; abbiamo adeguato questo limite in base a quella che è stata la rivalutazione delle pensioni fino al 31 dicembre 1984. L'invito al Governo — e prego perchè lo accolga — è quello di utilizzare quell'articolo 12 della legge n. 834 che dà la possibilità di adeguare questo minimo di riferimento a seconda dell'inflazione che si registra ogni anno, almeno quella del tasso programmato.

Sull'ordine del giorno n. 1 esprimo parere favorevole per una semplice motivazione.

Già in Commissione abbiamo esaminato questa problematica e abbiamo anche valutato se fosse il caso o meno di inserire nel contesto di questo disegno di legge questa normativa dell'adeguamento e della sistemazione delle pensioni per i grandi invalidi militari per servizio; abbiamo però ritenuto che fosse fuori luogo perchè qui trattiamo di pensionistica di guerra e non di pensionistica per invalidità di servizio che può comprendere anche altri invalidi per servizio diverso da quello militare. Pertanto tutti i Gruppi si sono già fatti promotori unitariamente di un apposito disegno di legge che è già stato presentato. Credo quindi che sia conforme al parere della Commissione e al suo orientamento esprimere parere favorevole su questo ordine del giorno presentato unitariamente dai vari Gruppi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, comprendo bene le tesi dell'opposizione, che qui sono state espresse, di richiedere adeguamenti ulteriormente migliorativi rispetto a quelli previsti nel provvedimento al nostro esame perchè evidentemente c'è un gioco dei ruoli nel Parlamento e nel paese. Credo tuttavia che il paese capisca fino in fondo anche la politica complessiva di questo Governo che da un lato tende a contenere il disavanzo dello Stato, che tutte le forze politiche denunciano, nessuna esclusa, come uno dei fattori negativi dello sviluppo economico del nostro paese, dall'altro cerca anche di rispondere, entro queste compatibilità complessive, alle esigenze più gravi delle categorie economiche e sociali della nostra realtà. Questo provvedimento si colloca in questo quadro.

Il Governo tende ad esprimere un vivo apprezzamento al relatore, ai contributi anche critici che ci sono stati nella Commissione di merito, agli interventi svolti in quest'Aula, per il proficuo lavoro svolto che ha permesso di raggiungere un risultato che il Governo ritiene positivo perchè risponde sostanzialmente alle attese delle categorie economiche interessate.

Già il relatore ha illustrato nella sua relazione e nella sua replica i punti essenziali del provvedimento; preme ribadire alcuni di essi che ritengo qualificano il provvedimento. Innanzitutto debbo dire, come altri hanno già ribadito, che questa categoria, per esigenze morali, politiche e sociali, merita indubbiamente più di altre l'intervento da parte dello Stato, un intervento di sostegno da parte della collettività. Ma è anche vero, e questo occorre dirlo con estrema franchezza ed occorre che il Parlamento lo riconosca, che questa categoria, proprio in funzione di tali esigenze e di questa realtà, ha visto più di altre riconosciute le proprie esigenze. Basti pensare che nel momento in cui il Governo è impegnato su tutt'altro fronte (penso alla legge finanziaria, penso al disegno di legge per la riforma del sistema pensionistico) per una riduzione del peso del sistema pensionistico, qui portiamo, come è stato detto, un aumento notevole nell'adeguamento delle pensioni. Vi è l'introduzione di un adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici che risolve questa annosa questione a mio parere in modo altamente positivo per la categoria. Si privilegiano le pensioni dirette — e su questo siamo stati d'accordo tutti — rispetto alle indirette per rispondere alle effettive esigenze dei soggetti infermi. Si prevede un adeguamento particolare delle pensioni per le vedove dei grandi invalidi ed una soppressione per l'avvenire delle pensioni per i collaterali, fratelli e sorelle, che esprime a mio parere — e lo ribadisco — una esigenza di rigore e di responsabilità del Governo e del Parlamento. È evidente, infatti, che ogni contributo assistenziale che continuassimo ad erogare per questi tipi di pensioni di reversibilità rappresenterebbe fondi in meno che dovremmo erogare a coloro che hanno avuto infermità gravi e che meritano quindi il sostegno da parte del Parlamento e del Governo.

Anche in questo caso se avessimo proceduto all'aumento per queste categorie di collaterali, fratelli e sorelle, che hanno pensioni di reversibilità, dopo la morte del dante causa, dopo la morte dei suoi figli, dopo la morte dei genitori (un intervento che a questo punto ritengo possa considerarsi puramente assistenziale), avremmo avuto una

spesa di 60 miliardi, perchè tanto costava l'adeguamento per tali categorie e si sarebbe trattato di 60 miliardi in meno per l'adeguamento delle pensioni dirette, per le vedove e per coloro che hanno effettivamente un maggiore diritto ad ottenere l'intervento da parte dello Stato.

Vi è l'attualizzazione dei trattamenti pensionistici per le tabelle I ed L per gli orfani maggiorenni non in stato di disagio economico, che è anch'essa una misura di rigore e responsabilità del Parlamento di fronte alla situazione economica complessiva del paese. Abbiamo poi l'introduzione di ulteriori normative che tendono a snellire l'attività degli uffici per rispondere alle esigenze di prontezza nell'aver erogate le pensioni da parte delle categorie, anche se debbo dire che nel corso degli ultimi anni la qualità e la quantità del lavoro svolto dalla direzione generale delle pensioni di guerra ha permesso di sfoltire tutto l'arretrato per così dire strutturale che era presente presso tale direzione, per cui oggi l'arretrato è semplicemente quello che può derivare dalle ultime domande che vengono presentate e non ha un ritardo che superi i mesi. Nonostante ciò si è voluto intervenire con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 per affinare ancora di più la possibilità di intervento tempestivo sulla pensionistica di guerra. In verità la gran massa di arretrato che fino ad oggi si è accumulato giace presso la Corte dei conti e qui vi è un problema di riforma di tale organismo. Noi abbiamo potuto inserire in questo provvedimento all'articolo 17 una normativa che tende a snellire una fase del ricorso, ma da questo punto di vista occorre pervenire ad una riforma complessiva.

Per quanto riguarda il merito delle proposte tecniche avanzate dal senatore Garibaldi, mi rimetto alle valutazioni del relatore che ritengo corrette e giuste in quanto non si è voluto intervenire con questo provvedimento nella ridefinizione dell'infermità visto che abbiamo di fronte a noi una realtà consolidata ormai da oltre quarant'anni; inoltre, il Governo presume, ed anche la Commissione, che intervenire nella modifica e nella razionalizzazione della imputazione dell'infermità

avrebbe potuto portare ad uno sconvolgimento o comunque ad un ventaglio di ipotesi e di soluzioni che avrebbero creato enormi problemi per l'approvazione e per la ricomposizione del provvedimento stesso.

Concludendo il mio intervento, dopo questo lungo esame del provvedimento, non predisposto dal Governo, devo dire al senatore Sega che la pervicacia con la quale il rappresentante del Tesoro ha espresso un parere contrario al superamento del limite di spesa previsto dai fondi globali, rappresenta un dovere del Governo e del Parlamento perchè è quest'ultimo che approva la legge finanziaria e quindi indica al Governo quali sono i capitoli ed i fondi globali ai quali fare riferimento per l'approvazione dei disegni di legge.

TORRI. Il Governo non voleva questi soldi neanche nella legge finanziaria.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha preso atto che il Parlamento — ed alla Camera dei deputati aveva proposto uno stanziamento aggiuntivo di 100 miliardi — intendeva dare una priorità a questo settore e a tali categorie. Pertanto siamo giunti a questa soluzione che secondo il Governo ha dato luogo ad una innovazione e ad aumenti che appunto soddisfano le esigenze della categoria. In base a questo motivo, auspico una pronta approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, sono disposto ad accogliere quello presentato dalla senatrice Gherbez e da altri senatori, nei limiti delle poste previste nei fondi globali del bilancio dello Stato. Inoltre mi impegno, con una risposta positiva, alla sollecitazione del relatore per fare in modo che il Ministro del tesoro adegui annualmente i limiti di reddito rapportandoli al tasso di inflazione programmato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GHERBEZ. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Invito preliminarmente il senatore Covi ad esprimere il parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

COVI. Il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente è contrario agli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.0.1, 5.1 e 6.0.1. La Commissione non ha espresso obiezioni in riferimento agli emendamenti 7.1, 9.1, 9.2 e 20.1. I primi emendamenti che ho citato comportano un aumento di spesa e pertanto è da riscontrare un difetto di copertura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1^a categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno pre-

visti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1° gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, nè su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985, tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed al presente decreto sono aumentati automaticamente, ogni anno, mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integratori stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 dello stesso decreto.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli assegni aggiuntivi maturati ai sensi del presente decreto sono conglobati negli importi dei trattamenti di cui al precedente primo comma.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro».

1.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento si illustra da sè in quanto si riferisce alla indicizzazione automatica che è stata oggetto di ampi dibattiti e riferimenti in quest'Aula. Pertanto ritengo che il Senato sia consapevole che, approvando l'indicizzazione da noi proposta, verrebbe risolto una volta per sempre il problema della pensionistica di guerra, e ciò rappresenta un bene nell'interesse non soltanto del paese ma anche delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho già fatto presente durante la replica, devo esprimere parere contrario; d'altra parte la Commissione ha già proposto un adeguamento della base dal 31 dicembre 1981 e l'ha portata a quella che è stata raggiunta, con i vari adeguamenti automatici, il 31 dicembre 1984.

Inoltre, sulla questione dell'adeguamento automatico del montante ho già espresso il mio parere: si tratta, ripeto, di una indicizzazione che potrebbe creare non soltanto alcuni problemi finanziari, ma anche taluni precedenti per altri casi.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.1 e si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.1. Infatti, nel mio intervento ho già detto, in sostanza, quanto è contenuto nell'emendamento medesimo, cioè che non si può fare una indicizzazione fermandosi al montante del 31 dicembre 1984. Infatti, la logica di quanto abbiamo richiesto in Commissione e di quanto è stato proposto con l'emendamento presentato dal senatore Segà è proprio quella della necessità di operare adeguamenti sulla base dell'ultima pensione così come calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente. Ciò significa indicizzare e mantenere, al tempo stesso, il potere d'acquisto della pensione rispetto ad una indicizzazione che, viceversa, si fermerebbe al 1984 e sarebbe quindi sempre inferiore a quello che viene riconosciuto anche dalla stessa legge finanziaria come tasso programmato di inflazione.

Per tutte queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Segà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Segà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle alleghe tabelle:

Art. 2.

(*Pensioni e assegni*)

1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella *T*.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonché dalla tabella *F*, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle *C*, *E*, *F*, *G*, *M*, *N*, *S* e *T* sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

4. Nei « Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* » riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* ».

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera *B*, n. 2, e dalla lettera *F*, n. 8. In tali lettere *B*, n. 2, ed *F*, n. 8, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme alla assoluta e perma-

nente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto ».

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
1 ^a categoria	L. 3.044.400	L. 4.140.600
2 ^a categoria	» 2.739.600	» 3.726.600
3 ^a categoria	» 2.435.400	» 3.312.600
4 ^a categoria	» 2.131.200	» 2.898.600
5 ^a categoria	» 1.826.400	» 2.484.600
6 ^a categoria	» 1.522.800	» 2.070.600
7 ^a categoria	» 1.218.000	» 1.656.000
8 ^a categoria	» 913.200	» 1.242.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario

obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.040.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 11.184.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 9.993.600 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.420.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 8.923.200 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 5.640.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 7.852.800 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 6.662.400 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.020.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 5.592.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.204.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.449.600 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.331.200 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreaticata, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ECG accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.620.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.260.800 dal 1° gennaio 1986).

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA

Natura del cumulo	Importo annuo
	Dal 1° gennaio 1986

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B 15.166.800

Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E 11.551.200

436^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 APRILE 1986

Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra contemplata nell'lettere <i>C, D, E</i>	6.354.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i>	4.772.400
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella <i>A</i>	3.616.800
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella <i>A</i>	3.255.600
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella <i>A</i>	2.892.600
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella <i>A</i>	2.532.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella <i>A</i>	2.170.800
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella <i>A</i>	1.808.400
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella <i>A</i>	1.446.600
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella <i>A</i>	1.085.400

**TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE
AI CONGIUNTI DEI CADUTI**

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella G</i>		
Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	L. 1.596.180	L. 2.419.360

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella M</i>		
Genitori - Pensioni normali	» 854.160	» 1.225.200
<i>Tabella T</i>		
Collaterali	» 805.800	» 1.063.680
<i>Tabella S</i>		
Genitori - Pensioni speciali	» 838.440	» 1.202.400

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella N</i>		
Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:		
2 ^a categoria	L. 824.880	L. 1.183.200
3 ^a categoria	» 734.640	» 1.053.600
4 ^a categoria	» 660.240	» 946.800
5 ^a categoria	» 599.760	» 859.800
6 ^a categoria	» 554.640	» 795.000
7 ^a categoria	» 524.760	» 752.400
8 ^a categoria	» 510.120	» 732.000

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

2.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Aggiungere in fine il seguente comma:

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella prima categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

«36) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

37) Coronaropatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *by-pass*.

38) Amputazioni del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore»;

b) nella seconda categoria è aggiunto il seguente numero:

«24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente».

È soppresso il numero 8) della terza categoria;

c) nella terza categoria è aggiunto il seguente numero:

«12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità».

È soppresso il numero 17) della quarta categoria;

d) nella quarta categoria è aggiunto il seguente numero:

«22) Diabete mellito o insipido di media gravità».

È soppresso il numero 16) della quinta categoria;

e) nella quinta categoria è aggiunto il seguente numero:

«24) Le nevriti e loro esiti permanenti».

È soppresso il numero 18) della sesta categoria;

f) nella sesta categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

«22) L'anchilosi completa dei piedi (tibiotalarica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e loro esiti nonchè reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24) Anchilosi in estensione del ginocchio».

Sono soppressi i numeri 15), 16) e 20) della settima categoria;

g) nella settima categoria è aggiunto il seguente numero:

«33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo».

È soppresso il numero 22 dell'ottava categoria.

2.2 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SEGA. L'emendamento 2.1 riguarda il problema delle pensioni sociali che non sono cumulabili con quelle di guerra. Ciò, se ha una sua valenza per le pensioni di guerra di una consistenza largamente superiore a quelle sociali, non tiene conto però del fatto che vi sono in Italia — nonostante le statistiche in genere non lo dimostrino — pensionati di guerra — e mi riferisco, in particolare, alle categorie 6^a, 7^a e 8^a — che percepiscono pensioni modestissime e che non hanno altri redditi, perchè, magari, nel corso della loro vita, hanno svolto piccole attività artigianali. Costoro, pertanto, giunti all'età della pensione, non hanno un reddito adeguato e sono,

quindi, tra coloro che avrebbero diritto alla pensione sociale.

La pensione sociale però, a sua volta, non è cumulabile con quella di guerra. Pertanto, abbiamo presentato l'emendamento 2.1, tendente ad abrogare la norma che vieta tale cumulo. Tale proposta di modifica era stata già discussa in Commissione ed il Governo si era riservato di ricercare un soluzione equa: non si vuole certo aggiungere, ad esempio, la pensione sociale a chi già percepisce un reddito mensile di 2 milioni. Riteniamo comunque iniquo che chi percepisce una pensione sociale di 300.000 lire al mese non possa percepire anche quella di guerra, che magari ammonta a 70, 80 o forse 100.000 lire mensili. Mi sembra si tratti di un problema di facile comprensione; non so comunque se il nostro emendamento possa risolverlo appieno. Ci eravamo affidati alla sensibilità del Governo per sciogliere questo nodo, che tuttavia, purtroppo, è rimasto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, lo stesso è riferito alla variazione tabellare, per alcune infermità, proposta da varie associazioni e che corrisponde all'effettiva e comprovata esigenza di meglio valutare e classificare alcune situazione patologiche alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche. Il parere negativo espresso dalla commissione medica superiore in ordine a tali variazioni contrasta peraltro apertamente con il giudizio favorevole di illustri clinici e cattedratici nonché con i risultati dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra prima della redazione del disegno di legge n. 656. Con tutto il rispetto per l'organo collegiale medico e per la direzione generale pensioni di guerra, appare molto più affidabile, perchè confortato dall'esperienza, il giudizio che le associazioni di categoria hanno acquisito e formulato. Non si tratta tanto di sfondare in termini di copertura, quanto di stabilire una maggiore parametrizzazione delle tabelle.

Ritengo che in ogni caso sia opportuno che il Senato acquisisca agli atti una richiesta che rappresenta una questione la quale deve essere affrontata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 2.1 voglio ricordare che anche in Commissione avevamo pregato il Governo di esaminare la possibilità di superare la normativa vigente, perchè attualmente non esiste una normativa diversa da quella contenuta nella legge. Con questo emendamento si vorrebbe cambiare la normativa che esiste già.

Il Sottosegretario eventualmente potrà fornire elementi al riguardo, ma mi sembra che già il rappresentante della Commissione bilancio abbia espresso parere negativo, in quanto l'emendamento comporta un rilevante onere finanziario, per cui anch'io dichiaro il mio parere negativo.

Sono contrario altresì all'emendamento 2.2, non tanto perchè la materia non sia da esaminare, ma perchè - come mi sembra di aver già rilevato in sede di replica - non siamo entrati nella revisione delle tabelle, perchè la commissione medica deve esprimere un proprio parere. Sappiamo che su alcune revisioni che sono state proposte tale commissione ha manifestato parere negativo, per cui abbiamo ritenuto di lasciare le disposizioni così come sono, almeno per il momento. Quindi, ripeto, esprimo parere negativo anche sull'emendamento 2.2.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, stante il fatto che le pensioni di reversibilità sono per tanta parte al di sotto delle pensioni sociali, l'accettazione dell'emendamento comporterebbe un onere valutabile sui 150 miliardi, per cui il Governo non può che essere contrario a modificare l'attuale normativa e quindi all'emendamento 2.1, così come all'emendamento 2.2 per le considerazioni già svolte dal relatore.

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, siccome l'emendamento 2.1 riguarda un aspetto estremamente delicato, per cui indubbiamente merita una certa attenzione, e si riferisce alle pensioni minime, proporrei che esso venga trasformato in ordine del giorno da

mettere in votazione per chiedere che il Governo si impegni ad esaminare questo argomento nelle sedi opportune, in modo che si superi l'emendamento in sè e per sè e ci si riservi di rivederlo nel momento più adatto, visto che — ripeto — esso riguarda un aspetto sociale del problema che non può essere sottaciuto e che appunto deve essere verificato.

PRESIDENTE. Senatore Segà, come presentatore dell'emendamento 2.1 intende accogliere l'invito rivolto dal senatore Orciari?

* **SEGA.** Signor Presidente, accetto la proposta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, però, se mi è consentito, vorrei fare la seguente osservazione. O qui c'è un equivoco, e quindi i dati che ci fornisce il Governo sono riferiti a due cose diverse, oppure c'è la volontà di respingere un'esigenza legittima.

So bene che ci sono centinaia di migliaia di pensionati di guerra e so altrettanto bene che ci sono centinaia di migliaia di pensioni minime di guerra, che nella stragrande maggioranza (naturalmente nella maggioranza, perchè altrimenti i pensionati di guerra sarebbero già tutti morti di fame) si cumulano anche con altri redditi. Esiste invece una serie limitata di pensionati di guerra che raggiunti i 65 anni gode di un reddito tale da poter aver diritto alla pensione sociale; questo significa che quel reddito è quantificabile attorno ai 5.200.000 lire. In questo caso questi pensionati, se anche hanno diritto a 70.000-80.000 lire di pensione di guerra, non possono cumulare la pensione di guerra con la pensione sociale, il che in pratica mi sembra risolversi nell'annullamento del diritto alla pensione di guerra. Non credo che le pensioni di guerra percepite da questi soggetti possano comportare un onere di 150 miliardi, non lo credo assolutamente. Infatti questo significherebbe che i pensionati di guerra si trovano in una tale condizione di miseria e di povertà che avrebbero diritto a quelle pensioni se le cose stessero in questo modo. Questa è la realtà.

Detto questo, ritengo che le alternative sono due: o si sospende la seduta per ricerca-

re una soluzione che certamente non può essere improvvisata, ritenendo il Governo di non poter accogliere l'emendamento così proposto, oppure si trasforma questo emendamento in un ordine del giorno. Accolgo l'invito di trasformare l'emendamento 2.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad affrontare la delicata questione del cumulo delle pensioni minime di guerra con il diritto alla pensione sociale al fine di consentirne la cumulabilità».

9.80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308.2

SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 2 testè presentato dal senatore Segà.

PAVAN, relatore. Il relatore si rimette al Governo perchè si tratta di un problema finanziario sul quale il Governo precedentemente aveva espresso parere contrario.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ribadisco le considerazioni che prima ho svolto, signor Presidente. Le pensioni sociali attualmente ammontano a circa 2 milioni e mezzo l'anno. Con i nuovi aumenti abbiamo, ad esempio, per i genitori, una pensione, dal 1° gennaio 1986, pari a un milione e 453.000 lire. Le vedove e gli orfani non di grandi invalidi avranno una pensione di un milione e 404.000 lire.

Il Senato si renderà conto di cosa significhi prevedere questo ammontare; si tratta di 164.000 partite, per cui i conti sono presto fatti. Si tratterebbe di una cifra di circa 150 miliardi.

Accettare un'ipotesi di questa natura da parte del Governo sarebbe semplicemente demagogico nel senso che non esistono fondi in bilancio per coprire questi oneri, per cui non è possibile per il Governo impegnarsi ad affrontare oggi questo onere.

Il Governo può accettare come raccomandazione un ordine del giorno nel quale si parli non di affrontare, ma di esaminare questa delicata questione, nel senso di porre allo studio il problema per vedere se esistono nelle future leggi finanziarie i margini per risolvere il problema stesso.

Quindi accetterei come raccomandazione un ordine del giorno dove la parola «affrontare» venisse sostituita con l'altra «esaminare».

PRESIDENTE. Senatore Sega, il Governo ha fatto una proposta di modifica. Lei è d'accordo su tale proposta?

* **SEGA.** Accettiamo questa proposta di modifica, ma insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno. Credo che un ordine del giorno sia il minimo che possiamo assicurare e garantire a cittadini che non hanno il cumulo di queste due pensioni in quanto il riconoscimento della pensione di guerra viene praticamente cancellato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, ero tentato di fare mio l'emendamento del senatore Sega; sarebbe stato un modo per invitare il Governo a muoversi su questo argomento non con le solite raccomandazioni.

Comunque, poichè il senatore Sega ha trasformato l'emendamento in ordine del giorno, voteremo a favore soprattutto per segnalare al Governo la necessità di risolvere questo problema. Non crediamo, onorevole Sottosegretario, che si tratti veramente di 150 miliardi. D'altra parte sono due pensioni

doverose da parte dello Stato. La pensione sociale, infatti, è un diritto dei cittadini in una società che accetta lo Stato sociale, così come si è fatto fino ad oggi; pertanto corrispondere la pensione sociale è un dovere.

D'altra parte anche la pensione di guerra, che è ridotta nelle condizioni misere in base alle quali attualmente viene corrisposta, credo sia anch'essa un dovere da parte dello Stato, che deve corrispondere al cittadino ciò che gli è dovuto a titolo risarcitorio; si riferisce cioè ad un argomento diverso dall'assistenza sociale, in base alla quale si corrisponde appunto la pensione sociale.

Per queste ragioni invitiamo il Governo ad esaminare veramente con serietà il problema e non a studiarlo semplicemente; ogni tanto il Governo risponde ai nostri ordini del giorno con la formula: «il Governo si riserva di studiare». Sono anni che stiamo studiando: ora bisogna passare all'azione. È il momento di decidere su questo argomento e quindi consentire il cumulo della pensione di guerra, doverosa per i suoi motivi specifici, con la pensione sociale, doverosa in uno Stato sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Sega e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con le allegatè tabelle.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)*

1. I commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Re-

436^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 APRILE 1986

pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

	dal 1° gennaio 1985	dal 1° gennaio 1986
lettera A . . .	L. 460.800	L. 622.080
» A-bis . . .	» 402.000	» 542.700
» B . . .	» 355.200	» 479.520
» C . . .	» 312.000	» 421.200
» D . . .	» 264.000	» 356.400
» E . . .	» 218.400	» 294.840
» F . . .	» 171.600	» 231.660
» G . . .	» 126.000	» 170.100
» H . . .	» 82.800	» 111.780 ».

« La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis ».

« Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986 ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, ultimo comma, sostituire alla penultima riga la cifra: «280.000» con la seguente: «560.000», e all'ultima riga la cifra: «364.000» con la seguente: «728.000».

3.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 prevede di sostituire all'ultimo comma le cifre previste nella penultima e nell'ultima riga. Infatti viene prevista una certa indennità per gli amputati di entrambi gli arti superiori, mentre per coloro che sono amputati degli arti inferiori, che si trovano cioè nella impossibilità di muoversi da soli e quindi debbono essere trasportati, viene prevista una indennità di 280.000 lire che ci sembra inadeguata. Pertanto proponiamo che abbiano la stessa indennità prevista per coloro che hanno le menomazioni indicate nel capitolo 2.

Si tratta di una materia che riguarda pochissimi casi. Ritengo che la sensibilità del Governo possa accogliere l'emendamento. Lo stesso relatore mi pare avesse espresso la necessità di riflettere su questo punto. Si tratterebbe altrimenti di una sperequazione, di una iniquità, mentre abbiamo l'opportunità di risolvere questa questione, sostenuta in modo larghissimo da tutte le categorie e da tutte le associazioni.

L'onere mi sembra sia estremamente modesto. Del resto riprendo quanto ho affermato in discussione generale, cioè che una rigidità sulla copertura ci sembra completamente assurda, perchè l'elasticità della copertura stessa è possibile sicuramente nella riduzione delle partite di decine di migliaia di pensionati di guerra.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, relatore. Sono contrario all'emendamento, perchè qualsiasi modifica di ogni

tabella comporta un onere finanziario, mentre noi, per poter rientrare nei 427 miliardi previsti, abbiamo dovuto ricorrere a variazioni di altre tabelle o di altri importi.

Pertanto ogni modifica relativa a qualsiasi somma comporta una revisione totale dell'impianto.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'opinione del Governo è la stessa del relatore. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 è aggiunto il seguente comma: "ove l'orfano convivente ed inabile sia affetto da infermità o da complesso di menomazioni fisiche irreversibili tali da richiedere continua assistenza, è corrisposto alla vedova un assegno supplementare dell'importo di lire 1.000.000 annuo"».

3.0.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. L'emendamento si illustra da sé in quanto prevede, nel caso di un orfano convivente ed inabile, quando sia affetto da infermità o da un complesso di menomazioni fisiche irreversibili tali da richiedere continua assistenza, che sia corrisposto alla vedova un assegno supplementare dell'importo di lire 1 milione annuo. È una questione di equità in quanto si è avuta questa sensibilità per le vedove di grandi invalidi; credo che

quando una vedova di guerra abbia a proprio carico un orfano totalmente inabile e menomato possa e debba avere un'integrazione modestissima di 1 milione di lire all'anno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Pur comprendendo la situazione e la drammaticità di alcuni fatti, per le motivazioni che prima ho detto esprimo parere contrario.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi)

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

« Art. 9. — Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 sono inseriti i seguenti commi:

" Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra " ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

È approvato.

Art. 5.

(Collaterali)

1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che già beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.

3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. Lo illustro anche se largamente mi sono soffermato sull'argomento in un intervento precedente. Si tratta della norma di «pulizia» che il Governo pretende di avere introdotto cancellando il diritto dei collaterali ad avere un risarcimento. Questo risarcimento è stato introdotto con una sentenza della Corte costituzionale; viene concesso solo dopo un filtro molto rigoroso in quanto il soggetto deve aver perso genitori, figli e la vedova, deve essere inabile e deve avere un reddito inferiore ai 5,2 milioni.

Ci sembra che anche questa sia una linea tendente a penalizzare soltanto la categorie più deboli e meno protette e poichè si tratta di un diritto acquisito dalla legislazione e sancito dalla sentenza della Corte costituzionale; ci sembra un'iniquità e un'ingiustizia, mentre c'è sempre stata e c'è sensibilità per i diritti acquisiti delle grandi corporazioni e di uomini potenti che sono inviolabili a tutti gli effetti: invece mentre in questo caso un diritto acquisito viene cancellato con colpo di spugna.

Faccio presente, tra l'altro, che è una norma prevista da una sentenza della Corte costituzionale e che darà senz'altro luogo ad un nuovo ricorso alla stessa Corte che non potrà pronunciarsi se non in favore dei ricorrenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Per le motivazioni espresse già in discussione generale e nella replica, sia dal sottoscritto che dal rappresentante del Governo, esprimo parere contrario.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario. Inoltre il Governo intende sottolineare il fatto che la sentenza della Corte costituzionale, cui fa riferimento il senatore Sega, non si addice alla fattispecie che esaminiamo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Inabilità a proficuo lavoro.
Assegno di incollocabilità)*

1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101. »

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in una unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno».

6.0.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. Si tratta di una norma che prevede l'estensione della tredicesima mensilità o indennità annuale a titolo di tredicesima, alle categorie dalla seconda all'ottava. Ho già detto che è inconcepibile che, a fronte di un sistema pensionistico generalizzato e a fronte di un sistema retributivo che prevede non solo la tredicesima ma in molti casi anche la quattordicesima e la quindicesima, le categorie dei pensionati di guerra, soprattutto per le pensioni più deboli e limitate, non abbiano diritto alla tredicesima. Per tali motivi abbiamo presentato questo emendamento che riteniamo rappresenti un elemento di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Il relatore è contrario.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L)

1. Gli orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

2. Le modalità, il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonchè l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. L'emendamento riguarda il problema della capitalizzazione del trattamento pensionistico da parte degli orfani. Riteniamo che sia giusto introdurla anche se può comportare un onere consistente nel caso vi fossero richieste di capitalizzazione generalizzate, mentre riteniamo che chi crede di non far ricorso alla capitalizzazione abbia il diritto di mantenere il titolo e la pensione, anche se modestissima come è.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Il relatore è contrario poichè sarebbe incoerente con quanto abbiamo affermato all'articolo 5.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Desidero dichiarare che voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori)

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1 o 2 della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1 e 2, di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834, del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Infermi di mente)

1. Nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1981 n. 834, alla lettera *A*, dopo il secondo comma del numero 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegno sarà mantenuto od attribuito a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla tabella E, lettera A), al secondo comma dopo il numero 4), sopprimere le parole: «ancora socialmente pericolosi».

9.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Al primo comma, dopo la parola: «attribuito», aggiungere la parola: «anche».

9.3 IL RELATORE

Al primo comma, sopprimere le parole: «ancora socialmente pericolosi».

9.2 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SEGA. L'emendamento 9.1 prevede che siano soppresse le parole «ancora socialmente pericolosi». L'emendamento 9.2 prevede di cancellare le stesse parole all'articolo 9. Infatti l'affermazione «ancora socialmente pericolosi» ci sembra in contrasto con la

vigente legislazione, la legge n. 180, e ci sembra anche ridondante in quanto già si dice «risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69...». Quindi è tale articolo a determinare la qualifica e pertanto non inserirei in una legge dello Stato la dizione «ancora socialmente pericolose». Ritengo quanto meno necessario uno sforzo tecnico per evitare di introdurre in una legge dello Stato una affermazione che può costituire una provocazione per la cultura della moderna psichiatria.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento 9.3 colma un probabile errore di stampa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Comprendo, signor Presidente, le osservazioni che vengono fatte ma noi diamo un'interpretazione ad un articolo nell'applicazione del quale vi sono state contestazioni ed interpretazioni diverse.

Dal momento in cui ci riferiamo ad una normativa preesistente alla legge n. 180, dobbiamo usare la stessa formulazione adottata prima di quella legge. Oggi noi non introduciamo una normativa che cambia la precedente ma diamo una interpretazione diretta a precisare come deve essere intesa quella normativa che è stata oggetto di contestazione. In base a questo motivo, ritengo opportuno mantenere il testo formulato dalla Commissione — a parte la modifica di cui all'emendamento 9.3 — ed esprimo parere contrario all'emendamento 9.1 e quindi anche all'emendamento 9.2.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2 e favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito degli emendamenti 9.1

e 9.2 sono veramente sconcertato da questa ostinazione. È stato detto che si vuole mantenere una formulazione già consacrata nella legislazione precedente e si menziona la legge del 1978, n. 180, che come è noto doveva ispirare in termini corretti la legge che adesso si intende modificare e precisamente la legge n. 834 del 1981. Non comprendo tutto ciò e dovrei esprimere il mio parere in termini che non potrebbero essere certamente lusinghieri. Tale nozione di pericolosità sociale si riferisce ad una fattispecie sanzionata dal codice penale e riguarda i comportamenti criminosi; mantenere tale linguaggio in una legge di questo genere, con queste finalità, mi sembra oltre che scorretto dal punto di vista tecnico e giuridico anche ingiurioso. Pertanto, esprimerò voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Sega, che non modifica niente e che non stravolge le finalità della legge che si intende modificare.

In riferimento all'emendamento 9.2 che modifica la formulazione della tabella, devo aggiungere che presenta un elemento incerto in quanto nell'articolo di legge viene specificato che nella tabella E allegata al decreto, lettera A), dopo il secondo comma del n. 4), vengono aggiunti due commi che sono poi di nuovo contenuti nella tabella E. Ciò mi sembra veramente inutile in quanto la tabella viene modificata con questo articolo e pertanto non vi è motivo di votare la tabella con la modificazione che è contenuta nell'articolo o per lo meno è superfluo.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo fare alcune brevissime osservazioni in ordine a questi emendamenti. Ritengo che non sia fondato l'argomento che trattandosi di interpretazione autentica debba essere mantenuta la formulazione della legge da interpretare autenticamente. Il vero è che noi con una legge attuale reintroduciamo oggi nell'ordinamento una formulazione che non ha più senso normativo dal momento in cui la vecchia legislazione manicomiale è stata sostituita dalla legge n. 180 e poi

organicamente inglobata dalla legge n. 833. Pertanto, questo argomento è inconsistente e, venuto meno, mantengono tutta la loro forza le tesi in base alle quali non si può introdurre oggi nell'ordinamento una formulazione che normativamente contraddice quella della legge n. 180 prima e poi della legge n. 833 che tutti quanti abbiamo voluto. Non si tratta quindi di una questione tecnica ma di una questione sostanzialmente politica sulla quale il Gruppo comunista invita tutti i colleghi a riflettere. In base a queste motivazioni ritengo che gli emendamenti 9.1 e 9.2 debbano essere approvati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Segà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Segà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi)

1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e qua-

le interpretazione autentica, che le controverse derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi è ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi

nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della « Gestapo » o delle « S.S. » e destinati a fini di sterminio.

Passiamo alla votazione.

SEGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SEGA. Avevamo già sollevato un'obiezione sull'articolo 10. Si tratta, infatti, di una interpretazione autentica che è stata sollecitata dalle associazioni interessate beneficiarie del vitalizio, in quanto associazioni di deportati in campi di sterminio controllati dalla Gestapo e dalle SS; inoltre, l'interpretazione di alcuni magistrati tendeva, peraltro, ad estendere tale vitalizio a tutti coloro che erano stati deportati in Germania.

Per parte nostra, siamo sensibili — ed anche questa è la controprova del nostro senso di responsabilità — ad una interpretazione autentica della norma. Non vorremmo però che con tale interpretazione autentica venissero introdotte misure rigorose che risulterebbero addirittura gravissime, nel senso, ad esempio, di stabilire che gli aventi diritto a tale vitalizio dovessero essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana già all'epoca della deportazione, oltre che, naturalmente, al momento della presentazione delle domande. Il requisito della cittadinanza italiana aveva certamente una sua importanza all'epoca della deportazione. Vorrei tuttavia che si prendesse in considerazione l'esempio di un ebreo italiano deportato dal ghetto nel 1944 che magari nel 1950 è diventato cittadino di un altro paese oppure l'esempio di un deportato in un campo di sterminio successivamente costretto ad emigrare, il quale verrebbe così a perdere un vitalizio cui, a mio parere, continua ad avere diritto e che è stato conquistato non certo per piacere, ma a prezzo di sacrifici, di umiliazioni e di sofferenze causate nei campi di sterminio della Germania nazista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

*(Responsabilità per indebiti pagamenti.
Abbuono di somme)*

1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purchè l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 12.

(Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore)

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi am-

ministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività.»

È approvato.

Art. 13.

(Convenzioni con medici civili)

1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati. Il relativo onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. »

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del Governo — che potrebbero presentare un emendamento al riguardo — sul fatto che probabilmente è sfug-

gito che l'articolo 13 modifica il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 prevedendo, nell'ultimo periodo, che: «Il relativo onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro». Ora, tale dizione è già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, mentre l'articolo 13 ne modifica soltanto il primo comma.

Pertanto, nella norma così modificata la medesima dizione sarebbe contenuta sia nel primo che nell'ultimo comma. Non si tratta logicamente, signor Presidente, di una questione di merito, bensì di una questione meramente formale che mi sembra tuttavia rilevante. Chiedo quindi al relatore e al rappresentante del Governo, se possibile, di formalizzare un emendamento al riguardo, dal momento che non so se potrei farlo io stesso.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Per la verità, signor Presidente, questo aspetto era già stato esaminato con il Governo. Ritenevamo tale dizione pleonastica, anche se tale da non comportare alcun inconveniente. Però, l'osservazione del presidente della Commissione finanze e tesoro è vera, quindi io formalizzo la soppressione del periodo dell'articolo 13 proponendo il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo periodo.

13.1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore se le commissioni territoriali di cui all'articolo 13 sono le stesse commissioni periferiche di cui all'articolo 12.

PAVAN, *relatore*. Sì, senatore Garibaldi, si tratta delle stesse commissioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

(Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate)

1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

È approvato.

Art. 15.

(Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. »

È approvato.

Art. 16.

(Ricorsi gerarchici)

1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto adottati dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato. »

« I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. »

2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

È approvato.

Art. 17.

(Ricorso alla Corte dei conti).

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. »

2. L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

È approvato.

Art. 18.

(Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra)

1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: « Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ».

2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.

È approvato.

Art. 19.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi)

1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 82. — I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso. ».

È approvato.

Art. 20.

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

Notificazione dei provvedimenti)

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

«Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio. ».

« Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti. ».

2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 119. — Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

20.1 SEGA, GIURA LONGO, BOLDRINI, VITALE, POLLASTRELLI, CANNATA, ALICI, PINTUS, BONAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SEGA. Signor Presidente, è sorprendente lo zelo del Governo, della direzione generale, nel proporre questo emendamento, che riguarda credo una promessa sposa, la quale in base ad una sentenza ha visto riconosciuto il diritto ad avere la pensione quale vedova di guerra. Che il caso di una vertenza giudiziaria debba essere sancito in una legge come questa a me sembra sorprendente. Non vorrei che si trattasse di una norma con la fotografia di qualche caso interessato.

Pertanto ho presentato l'emendamento inteso a sopprimere la norma in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento perchè la norma in questione è stata introdotta in seguito alla sentenza n. 5 dell'8 gennaio 1986 della Corte costituzionale e quindi si tratta del recepimento di una sentenza di questo organo costituzionale. Ci sembra pertanto che sopprimere la norma in esame vorrebbe dire «snobbare» un pronunciamento della Corte stessa.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Segà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 mi-

liardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SEGA. Proceduralmente è stato numerato come 9.1 l'emendamento da me presentato che si riferisce alla tabella E). Infatti nella tabella E) vi è la ripetizione dei termini: «ancora socialmente pericolosi». Io intendo mantenere questo emendamento e dichiaro che lo voterò affinché siano cancellate dalla tabella E) le parole: «ancora socialmente pericolosi».

PRESIDENTE. Senatore Segà, le faccio presente che il suo emendamento è stato già posto in votazione in sede di articolo 9 ed è stato respinto. Mi sembra perciò che la procedura sia stata ineccepibile.

Passiamo alla votazione finale.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo disegno di legge e lo farà senza entusiasmo e senza particolare soddisfazione, anzi devo dire che lo farà con rassegnazione. Dico questo non per fedeltà al ruolo di oppositore, così come ha detto un po' sarcasticamente il rappresentante del Governo, ma per ragioni ben più sostanziali. Infatti, signor Presidente, il disegno originario, l'ambizioso progetto dal quale siamo partiti, era quello di mettere fine alla «corsa dei paletti». Devo dire che allo esito del nostro lavoro questa corsa è solo momentaneamente interrotta.

Il relatore ed il Governo hanno parlato di aumenti percentuali con particolare soddisfazione, ma hanno omesso un piccolo particolare: essi hanno omesso di indicare su quale base quegli aumenti del 30 per cento tanto decantati andavano ad operare. In molti casi si trattava di incidenze su basi particolarmente misere. Vi è certo il rammarico di non essere riusciti in quell'intento ambizioso di mettere definitivamente ordine nella pensionistica di guerra e vi è l'amarezza di dover constatare la propria impotenza di fronte all'esigenza di fare di più e meglio.

Abbiamo soltanto una soddisfazione: quella di aver responsabilmente rifiutato di calvalcare le molte tigri che si presentavano davanti a noi. Governo e maggioranza davanti alle nostre richieste si sono trincerati dietro non voglio dire il pretesto, ma il motivo della mancanza di copertura e molte volte lo hanno fatto dichiarando la propria consapevolezza della legittimità delle richieste che venivano avanzate e che venivano disattese. Intendo riferirmi ai ciechi monoamputati ed alle loro richieste, alle richieste di adeguamento sostanziale delle vedove di guerra, alle richieste di mantenimento della figura dei collaterali invalidi, alle richieste di estensione della tredicesima. A causa del rifiuto dell'emendamento proposto dal senatore Segà ed altri, che portava anche la mia firma, che Natale amaro passeranno ancora una volta i mutilati di guerra dalla seconda alla settima categoria!

Devo dire che si chiude oggi un capitolo

della mia vita parlamentare che non ho ragione di ritenere esaltante, un capitolo che si è consumato tutto tra le convocazioni che tutti noi abbiamo ricevuto per recarci all'ingresso di questo palazzo per ricevere le delegazioni lamentevoli e non allegre da vedere e l'intervento ultimo del collega senatore Garibaldi, che ha tradotto in termini medico-legali quello che era semplicemente un richiamo di immagini dolorose che tutti noi avevamo davanti agli occhi. Traducendo in cifre i dolori in certi momenti si rasenta il cinismo. Infatti nel dibattito, in tutto il dibattito, anche se noi non la vedevamo, molto spesso ha aleggiato l'ombra della grande consolatrice per uomini che non si sa se vivano per sè o per altri, per uomini per i quali probabilmente la condanna a morte è il meno rispetto alla condanna a vivere. Abbiamo cercato di evitare che costoro si domandassero perchè. Si tratta di un debito che tutto il paese ha verso di loro ed è veramente difficile dover dire di no a chi si è sacrificato per noi e piange sulle proprie mutilazioni.

La soluzione alla fine era una sola: questo o niente. Solleveremo la mano, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, ma lo faremo a malincuore e senza entusiasmo.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, una breve dichiarazione anche se è stato lungo il lavoro svolto in Commissione finanze e tesoro. In qualità di presidente di questa Commissione, desidero ringraziare i colleghi i quali hanno dato un sostanziale apporto alla non facile redazione di un testo unificato rispetto a dieci disegni di legge.

Un particolare ringraziamento va al relatore che si è sobbarcato a una fatica di non poco conto. Il lavoro era difficile perchè, come abbiamo visto nel corso del dibattito, la materia ha profondi risvolti umani e, quindi, difficili erano le scelte. Ci ha pesato

dire alcuni no, al di là delle manifestazioni di ordine politico. Sembrava che ciascuno di noi volesse dare più di tutti gli altri.

È stato fatto un lavoro attento, che ha tenuto conto dello sforzo del Governo di aumentare gli stanziamenti per la copertura dei disegni di legge che venivano via via presentati. Abbiamo impiegato molto tempo, ma ciò è dipeso anche dall'iter della legge finanziaria, prima al Senato e poi alla Camera, che ha consentito questa maggiore disponibilità.

Credo che siamo arrivati alla redazione di un buon testo che tiene conto il più possibile delle diverse esigenze. Ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia di pensioni; ci troviamo di fronte a diverse categorie, a diversi settori. Qualche volta ci si è stretto il cuore nel vedere queste categorie le une contro le altre nel tentativo di strappare qualcosa di più. E tutte le situazioni erano meritevoli di attenzione. Si è cercato di mantenere un equilibrio tra le esigenze delle diverse categorie. Quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Possiamo essere soddisfatti di un lavoro che si presentava particolarmente difficile per i risvolti umani, ripeto, che abbiamo cercato di tenere sempre presenti anche se parlavamo di cifre.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto ringraziare, a mia volta, il relatore per il faticoso lavoro di analisi e di sintesi svolto nella stesura del testo alla nostra approvazione.

Il Gruppo liberale voterà a favore del provvedimento poichè ritiene che con questo disegno di legge siano state in gran parte soddisfatte le aspettative delle categorie interessate.

Desidero ricordare che allo stanziamento di 227 miliardi, stabiliti con la legge finanziaria 1985, si sono aggiunti, nel corso della discussione della legge finanziaria 1986, 100 miliardi nella discussione al Senato e altri

100 durante la discussione alla Camera, per un importo complessivo di 427 miliardi. Si è inteso così dare una risposta a un dovere della nazione di carattere morale nei confronti di cittadini che si sono sacrificati per il bene comune, per il bene della patria e che per tale motivo hanno diritto a tutta la nostra riconoscenza, a tutta la nostra solidarietà e a tutto il nostro rispetto.

Ho avuto modo di incontrare personalmente i rappresentanti delle varie associazioni, dalla cui viva voce sono stato reso edotto del grave stato fisico e morale in cui si trovano alcune categorie di pensionati, quando non l'ho constatato personalmente in occasione di tali colloqui.

Consideriamo, come Gruppo liberale, comunque lo sforzo compiuto dallo Stato, nell'attuale condizione della finanza pubblica, notevole, anche se non esaustivo di tutte le richieste che sono state avanzate dalle singole associazioni. L'argomento delle pensioni di guerra è un argomento delicato, che si può prestare a facili retoriche, dalle quali noi liberali rifuggiamo, volendolo affrontare in termini concreti, obiettivi e giusti.

Poichè ritengo che possano esistere sperequazioni nell'ambito delle pensioni di guerra, non considero esaurito l'obbligo verso tali categorie con l'approvazione del presente disegno di legge, ma occorrerà procedere da parte dell'amministrazione del Tesoro a un'analisi molto curata delle singole posizioni, specialmente di quelle dei percipienti pensioni indirette, sulla base di precisi e obiettivi parametri.

Con queste osservazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo liberale. (*Applausi dal centro*).

TORRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimiamo, come Gruppo comunista, il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, perchè lo consideriamo un risultato positivo, pur con i limiti che sono stati messi

in evidenza dagli emendamenti presentati proprio dal nostro Gruppo. Un risultato positivo ottenuto dopo una lunga — direi troppo lunga — battaglia dei mutilati e degli invalidi di guerra, alla quale riteniamo di aver dato il nostro importante contributo.

Si sono dovute superare in questo periodo immotivate resistenze del Governo, resistenze inspiegabili: prima nelle sedi di discussione della legge finanziaria — quando, contrariamente alle richieste presentate dal nostro Gruppo relativamente alla legge finanziaria del 1985 e a quella del 1986, il Governo si opponeva alle proposte di prevedere i finanziamenti che consentissero il varo della legge su questo argomento — e, successivamente, durante la discussione di questo disegno di legge, come ha fatto ancora oggi in quest'Aula opponendosi ai miglioramenti proposti con la motivazione che i mezzi previsti non avrebbero consentito l'accoglimento di tali proposte, salvo poi trovare sempre i mezzi per soddisfare richieste di corporazioni che non ne hanno alcun diritto e che si manifestano nelle Commissioni ogni giorno con il consenso del Governo.

Quella del Governo è stata quindi una scelta, una volontà di opporsi, una resistenza cocciuta e inspiegabile, quando esso avrebbe potuto accogliere una serie di proposte che non comportavano, come ha sostenuto il collega Segà, grandi variazioni di spesa, che oltretutto sono recuperabili nell'andamento dell'erogazione delle pensioni di guerra a causa del decesso di molti mutilati e invalidi.

Il Parlamento, attraverso la legge finanziaria, prima, e con questo disegno di legge, oggi, costringe il Governo ed accettare una soluzione di questo problema, una soluzione che consideriamo positiva anche se presenta dei limiti; tuttavia la riteniamo un importante passo in avanti, che però richiederà un seguito, così come è stato indicato negli ordini del giorno accettati dal Governo come raccomandazione o approvati dall'Aula, perchè si possano superare quei limiti.

Con queste motivazioni il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LAI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. Onorevole Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento, mi sia consentito di affermare che esso è necessario e dovuto. Si è fatto quel che si è potuto tenendo conto delle richieste delle categorie interessate e delle benemerienze che esse hanno verso il popolo italiano. Certo, si dovrebbe fare di più per quelli che hanno dato alla patria parte del proprio corpo per difenderla ed onorarla; comunque si è fatto tutto il possibile per accontentarli.

Debbo ricordare che il Governo ha consentito di stanziare per questo provvedimento altri 200 miliardi rispetto ai 227 già stanziati portando così la cifra complessiva a 427 miliardi. Certo, debbo ricordare e raccomandare al Governo l'esigenza che la direzione generale delle pensioni di guerra funzioni con rapidità.

Mi si consenta ora di ringraziare il senatore Pavan per l'abnegazione con la quale ha portato a termine un improbo lavoro di costruzione del disegno di legge che stiamo per approvare. Un ringraziamento al collega Nepi che è intervenuto in discussione generale a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

Con queste brevi parole dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. *(Applausi dal centro e dalla sinistra)*.

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole al provvedimento. Certo, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di voto, anche se con sfumature diverse, siamo ben lieti stasera di poter vedere in quest'Aula l'accordo su una vicenda umana così triste.

Voglio ringraziare il relatore, il rappresen-

tante del Governo e, mi si permetta, tutti i componenti della Commissione di merito, e in particolare il compagno Orciari, che tanto hanno dato nel sintetizzare ben dieci disegni di legge per arrivare ad un testo unificato.

Votiamo convinti perchè si è fatto un passo avanti e, come diceva un vecchio scrittore, anche un viaggio di mille miglia incomincia col primo passo. Stasera abbiamo fatto il primo passo. *(Applausi dalla sinistra e dal centro)*.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano debbo esprimere il convincimento che non è stato fatto tutto il possibile in questa occasione. Il provvedimento che viene portato al voto del Senato questa sera presenta manchevolezze sotto molti aspetti giustificate con l'argomento che non vi sarebbe stata una copertura sufficiente. Di fronte al sacrificio di questi nostri fratelli, a distanza di 40 o 50 anni, lo Stato oppone una questione di copertura finanziaria e non tiene conto che, con questa lentezza nel procedere, le file di questi nostri fratelli si sono assottigliate nel tempo di modo che, con i superstiti, sarebbe stato possibile essere più generosi.

Non si tiene conto soprattutto di un'elementare circostanza, che oggi è giusto ricordare in quest'Aula, cioè gli incassi imprevisi che derivano all'erario dalla fiscalizzazione degli utili derivanti dal calo del prezzo del petrolio e della benzina. Con questo meccanismo di fiscalizzazione vi saranno nelle entrate dello Stato migliaia di miliardi in più mentre ci preoccupiamo di 427 miliardi destinati ad una operazione di giustizia verso i pensionati di guerra.

Questa circostanza dovrebbe bastare a far sentire colpevole il Governo di aver opposto esigenze di copertura là dove sarebbe stato possibile operare uno sforzo maggiore. Certo, sarebbe comodo per noi, sapendo che questa legge comunque passerà, fare un gesto di protesta e votare contro. Ma in questo modo

potremo essere accusati di voler strumentalizzare un voto, quindi anche noi voteremo a favore, ma abbiamo voluto denunciare questa lesina da parte dello Stato verso queste categorie a 40-50 anni di distanza e nei confronti dei superstiti. Lo abbiamo voluto ricordare proprio con un raffronto di caratteristiche economico e contabile. Di fronte a queste considerazioni riteniamo quindi che l'ordine del giorno che invita il Governo non ad «affrontare» ma soltanto ad «esaminare» sia ben poca cosa.

Il voto favorevole che anche la maggioranza ha espresso su questo ordine del giorno a noi sembra dica molto poco nel senso di andare incontro alle esigenze di queste categorie. Dice molto poco in questo senso, ma dice molto chiaramente qual è l'insensibilità del Governo e della maggioranza che ha varato questo provvedimento ridotto ai minimi termini, sapendo che anche su questo tutti i Gruppi avrebbero finito col dare il proprio voto favorevole perchè, in mancanza di altro, anche quel poco che viene concesso è già qualcosa. Ma noi vorremmo che tutti i Gruppi sentissero l'impegno, e lo abbiamo sentito dichiarare da un solo Gruppo della maggioranza, di tornare quanto prima su tale questione per risolvere con più giustizia il problema delle pensioni di guerra. (*Applausi dall'estrema destra*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico e mi associo a chi mi ha preceduto nel ringraziare il relatore Pavan e tutti i colleghi che in sede di Commissione per lunghi mesi hanno lavorato e fatto sì che questa sera si potesse esaminare ed approvare questo disegno di legge, che ognuno di noi, in modo diverso, voterà con più o meno soddisfazione, riconoscendo con toni diversi l'insufficiente somma stanziata.

Esprimo quindi il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il cui titolo nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

È approvato.

(*Generali applausi*).

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

IMBRIACO, DE TOFFOL, MARGHERITI, MERIGGI, CASCIA, RANALLI, COMASTRI, BOTTI, POLLIDORO, BELLAFFIORE Vito, CARMENO, NESPOLO, GUARASCIO, CONSOLI, LIBERTINI, GIOINO, BAIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Premesso:

che quanto sta emergendo dalla gravissima vicenda del vino sofisticato con metanolo che ha già provocato quindici morti e decine di intossicati, alcuni dei quali in gravissime condizioni, denuncia una situazione drammatica senza precedenti nel campo delle frodi alimentari;

che il servizio repressione delle sofisticazioni e frodi del Ministero dell'agricoltura ha confermato anche in questo caso la propria inadeguatezza e inefficacia;

che le sconcertanti dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro della sanità possono far dubitare del senso di responsabilità e della capacità di promuovere interventi efficaci per tutelare la salute dei consumatori;

che si sono mostrate del tutto fondate le preoccupazioni espresse dal Gruppo dei senatori comunisti quando ha ripetutamente sollecitato l'adozione di provvedimenti urgenti e idonei a garantire la salute dei cittadini e gli interessi degli operatori onesti, individuando e colpendo con adeguata durezza i sofisticatori;

che tali sollecitazioni non sono state fatte proprie dal Ministro dell'agricoltura con la motivazione che tutto si sarebbe risolto con il potenziamento del servizio nell'ambito della riforma del Ministero;

che emergono perciò gravi e colpevoli ritardi, causa non ultima dell'attuale situazione;

constatata la totale carenza di indirizzi e coordinamenti, come previsti dalla legge n. 833 del 1978, da parte del Ministero della sanità nei confronti delle regioni al fine di organizzare i controlli antisofisticazione e contro le frodi alimentari;

considerato:

che la produzione vitivinicola italiana è una delle più importanti risorse economiche del paese, fonte di reddito per oltre un milione di aziende agricole;

che l'esportazione di vino rappresenta una delle poche voci attive della bilancia agricolo-alimentare dell'Italia;

che i consumi di vino in progressiva diminuzione da più di un decennio, con costi pesanti per la finanza pubblica nazionale e comunitaria, nel 1985 avevano finalmente segnato un momento di stabilizzazione;

che la produzione viticola è fra le poche ad avere consentito la permanenza dell'uomo nelle aree depresse della collina, salvaguardando così anche il paesaggio e l'assetto idrogeologico del territorio,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) perchè non si è provveduto ad immediatamente informare capillarmente e in modo rigoroso i consumatori, usando tutti i mezzi stampati e audiovisivi, sui vini che rappresentano o possono rappresentare elementi di pericolosità;

2) se non ritiene indispensabile destinare con provvedimenti d'urgenza adeguati finanziamenti alle regioni perchè tutte le USL del territorio nazionale, dotandosi di personale e di attrezzature adeguate, siano poste in grado di attivare una capillare opera di controllo e prevenzione delle sofisticazioni, frodi alimentari e più in generale per la protezione dell'ambiente;

3) se a coloro che risultino responsabili di tali gravi atti di sofisticazione non ritiene necessario venga immediatamente ritirata la

licenza e sia disposta l'interdizione dell'esercizio al commercio degli alimenti;

4) se non intende operare con la massima rapidità, appellandosi agli imbottigliatori e ai rivenditori, perchè provvedano prima di porli in vendita a far analizzare tutti i vini di dubbia provenienza e a garantire i consumatori anche attraverso l'affissione di appositi cartelli comprovanti la genuinità e la qualità degli stessi;

5) se non ritiene di dover operare perchè la riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, inerente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, possa essere rapidamente approvata;

6) se non ritiene opportuno attivarsi perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, inerente la classificazione dei vini, venga rapidamente adeguato e perchè il regolamento comunitario sui vini tipici sia immediatamente attuato;

7) se da questa drammatica vicenda e dalle sue, allo stato, ancora incalcolabili conseguenze non intende trarre le necessarie misure riguardanti, nelle proprie diverse responsabilità, la direzione dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.

(2-00457)

ROSSI Aride, VENANZETTI, COVI, FERARA SALUTE, LEOPIZZI, CARTIA, MONDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Considerato:

che i gravi fatti di sofisticazione del vino con metanolo verificatisi in più di una provincia del territorio nazionale hanno già provocato sedici vittime e più di cinquanta intossicati;

che non si è affatto certi che la gravissima situazione sia sotto controllo, anche tenendo conto delle stupefacenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro della sanità,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali sono stati i provvedimenti adottati o che si intende adottare a salvaguardia della salute pubblica per evitare il ripetersi di tali frodi e fatti criminosi;

quali controlli sono stati eseguiti nei confronti di ditte che per il passato sono

state imputate di sofisticazione del vino e derivati e quali misure amministrative sono state adottate nei confronti delle ditte che hanno immesso in commercio prodotti adulterati;

se sono emerse responsabilità o collusioni di interessi da parte delle ditte produttrici di vino e aceto e quanto tempo intercorre fra un controllo e l'altro;

quali provvedimenti strutturali intende prendere il Governo per rafforzare le misure di prevenzione e controllo sulla produzione e commercializzazione dei vini ed aceti e quali azioni intende intraprendere a salvaguardia dell'immagine del vino quale prodotto genuino sia sul piano interno che su quello internazionale.

(2-00458)

CONDORELLI, D'ONOFRIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che il presidente dell'IRI Prodi, in una recente conferenza-stampa tenuta a Londra, ha dichiarato che «la Cementir non opera in un settore per noi strategico e nel capitale della società i privati rappresentano già il 49 per cento. Non è un segreto che siamo disposti a vendere; lo faremo presto ma vogliamo scegliere il momento opportuno per farlo»,

gli interpellanti chiedono di conoscere le sue valutazioni in ordine al manifestato proposito di privatizzazione tenendo conto:

a) della rilevanza del comparto cementiero in una fase congiunturale caratterizzata da favorevoli prospettive di rilancio dell'intera economia, ivi compreso il settore delle costruzioni e delle grandi opere pubbliche (piano autostradale, ponte sullo Stretto di Messina eccetera);

b) del fatto che la Cementir, risanata anche con danaro pubblico, versa in ottime condizioni economiche, con un utile di bilancio di oltre 11 miliardi per il 1985 e con un programma di espansione produttiva che prevede l'acquisto di altri due cementifici in Sicilia;

c) della localizzazione delle maggiori aziende del gruppo Cementir nel Mezzogiorno — dove più drammatici sono i problemi dell'occupazione — e perciò dell'esigenza che le partecipazioni statali conservino e consoli-

dino una visione dei problemi in chiave di sviluppo socio-economico e non già di arretramento verso soluzioni privatistiche dall'incerto avvenire per gli interessi fondamentali delle comunità meridionali.

Alla stregua di tali considerazioni gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se non intenda esercitare i suoi poteri di indirizzo e di direttiva nei confronti dell'IRI.

(2-00459)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario:*

BUFFONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in relazione allo scoop giornalistico relativo alle modalità di ritrovamento della borsa che si dice essere appartenuta al banchiere Roberto Calvi, alla sua apertura «in diretta» alla televisione di Stato durante la trasmissione «Spot» condotta e diretta dal giornalista Enzo Biagi.

E ciò in considerazione:

1) delle modalità del ritrovamento, dei personaggi coinvolti, della trattativa condotta per «l'acquisto», per il quale sembra siano stati sborsati 50 milioni (al riguardo si chiede se risponde al vero che quota parte della somma sia stata versata dalla RAI);

2) del fatto che la borsa e il suo contenuto sono stati consegnati solo dopo l'apertura e l'esibizione durante la trasmissione televisiva all'autorità giudiziaria;

3) degli inquietanti interrogativi che sorgono spontanei circa la possibilità che dal momento dell'acquisto a quello della esibizione in televisione, alla consegna all'autorità giudiziaria — per non dire prima da parte dei detentori allo stato ignoti — il contenuto della borsa possa essere stato opportunamente manomesso o in parte sottratto.

Ciò premesso si chiede:

a) se ritenga lecito, seppure da parte di personaggi cosiddetti autorevoli e protetti, sottrarre per parecchie ore corpi di reato e

se non ritenga configurabili ipotesi di reato a carico di persone note e ignote;

b) se non ritenga di intervenire con i mezzi a sua disposizione con immediatezza tenuto conto nel nesso esistente tra la vicenda di Roberto Calvi e quella di Michele Sindona, entrambe ancora drammaticamente aperte e la seconda di tragica attualità per le modalità dell'avvelenamento avvolto nell'ombra della più totale incertezza, coperta da aloni di mistero, di connivenze a vari livelli e da interconnessioni mafiose.

(3-01290)

BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CONDORELLI, MURATORE, COSTA, BELLAFIORE Salvatore, FIMOGNARI, COLOMBO SVEVO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato, secondo le notizie in possesso degli interroganti:

che l'ingestione di vino fortemente adulterato commercializzato sul territorio nazionale è stata causa di numerose intossicazioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e in alcuni casi sono state mortali;

che il pericolo per la salute dei cittadini non è ancora scongiurato e che comunque si è ormai diffuso uno stato di allarme nell'opinione pubblica nazionale e internazionale con conseguenti gravi danni per la produzione vitivinicola italiana, che è una delle più importanti risorse economiche del paese e la cui esportazione rappresenta una voce attiva della bilancia dei pagamenti;

che conseguentemente si pone il problema di acquisire elementi documentativi e valutativi circa la qualità e il tipo di controlli pubblici a livello preventivo finora eseguiti relativamente ai prodotti vitivinicoli;

che si fa più sentita e urgente l'esigenza di individuare gli strumenti più idonei, in termini di prevenzione e di repressione, a garantire in primo luogo la tutela della salute dei cittadini e in secondo luogo la produzione vitivinicola nazionale da criminose sofisticazioni,

gli interroganti, nello stigmatizzare con forza il comportamento degli adulteratori che hanno attentato al bene primario della

salute e minato le basi della fiducia pubblica, chiedono di sapere:

1) se sono state praticate idonee misure di controllo preventivo sui prodotti vinicoli dagli organismi pubblici incaricati istituzionalmente di effettuarle;

2) se si ritengono adeguati all'efficiente esercizio delle attività di prevenzione, in funzione della lotta alle sofisticazioni alimentari e a tutela della salute dei cittadini, i mezzi attualmente disponibili, in termini di personale, finanziamenti e strutture, nonché i metodi adottati;

3) quali misure, a livello preventivo e repressivo, le autorità competenti hanno finora adottato e quali altre intendono adottare per assicurare la migliore tutela della salute pubblica e il corretto svolgimento dell'attività produttiva vitivinicola.

(3-01291)

POLLASTRELLI, DE TOFFOL, VITALE, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che agevolazioni fiscali sono riservate ai prodotti chimici per uso industriale;

che tra detti prodotti è compreso il metanolo prodotto da grosse aziende petrolchimiche, impiegato come diluente per vernici e lacche;

che nella recente tragedia del vino «tagliato» con metanolo si potrebbe ravvisare una ipotesi precisa, quella del commercio «sommerso» del metanolo, sottratto alle consuete procedure di controllo fiscale, per fare usufruire illegalmente i produttori del metanolo e i sofisticatori del vino delle particolari agevolazioni fiscali riservate ai prodotti chimici per uso industriale, con un evidente danno per l'erario statale, che si aggiunge alla grave tragedia delle ormai non poche vittime del «vino al metanolo»;

che la procura della Repubblica di Treviso ha già aperto una indagine al riguardo, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se siano stati o meno esercitati i doverosi controlli fiscali sulla regolarità contabile delle vendite di alcool metilico alle cantine di vino da parte delle aziende petrolchimiche produttrici o da parte di distillerie legali o clandestine;

2) se siano stati già riscontrati casi di commercio sommerso e illegale di metanolo destinato alle cantine, prima ancora che si verificasse la tragedia delle vittime del vino al metanolo;

3) quali siano le eventuali aziende petrolchimiche, le distillerie e le cantine che, prima e dopo il verificarsi della tragedia delle vittime del vino al metanolo, sia stato accertato essere incorse nel commercio sommerso e illegale di metanolo destinato alle cantine di vino anzichè alle industrie chimiche;

4) se non si ritenga doveroso aprire con urgenza una indagine generalizzata, tesa a controllare e a seguire il percorso della velenosa sostanza a partire dalla uscita dai luoghi di produzione.

(3-01292)

FRASCA, MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nel pomeriggio di ieri, 2 aprile, sono morte 5 braccianti agricole ed altre 5 sono rimaste ferite insieme a 6 altre persone, nel corso di un incidente stradale, lungo il tratto dell'autostrada che da Lamezia Terme porta a Gioia Tauro, mentre, di ritorno dal lavoro, viaggiavano su un pullmino messo a loro disposizione dal «caporale» che le aveva ingaggiate per la raccolta delle olive;

se è informato che le suddette lavoratrici venivano prelevate ogni giorno all'alba da alcuni comuni della piana di Gioia Tauro e portate sul posto di lavoro dopo ore e ore di viaggio su automezzi che non davano alcuna garanzia, oltre che di salvaguardia della loro vita, quanto meno di rispetto della loro dignità di persone umane. Il sacrificio delle 5 braccianti morte e il dolore delle altre braccianti ferite richiama perciò all'attenzione della pubblica opinione e del Governo del paese la esistenza di una piaga che tuttora persiste in Calabria e più precisamente nella piana di Gioia Tauro e in quella di Sibari, la piaga cioè del «caporale» rispetto alla quale vi è tuttora una particolare tolleranza da parte dei pubblici poteri e in particolare

degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

quali provvedimenti intende adottare ai fini dell'accertamento delle responsabilità per l'incidente accaduto nella giornata di ieri.

Gli interroganti tengono peraltro ad evidenziare che nella piana di Gioia Tauro il caporalato è gestito in gran parte dalle cosche mafiose e perciò appare ancora più assurdo e ingiustificabile il comportamento delle competenti autorità che tuttora tollerano un cosiffatto mercato del lavoro, che offende la dignità di tante persone e rappresenta il retaggio di un mondo incompatibile con lo Stato repubblicano e democratico.

(3-01293)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, FABRI, BUFFONI, PANIGAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Considerato che il coacervo di leggi attualmente in vigore per il settore dell'edilizia in generale e in particolare per quello dell'edilizia agevolata e sovvenzionata non contempla normative inerenti i tempi tecnici di erogazione dei mutui in questione, l'iter e la prassi procedurale con particolare riferimento agli istituti mutuanti, compiti e poteri delle regioni con riferimento alle direttive del CER,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intendano adottare al fine di chiarire formulazioni interpretative reali, criteri di applicabilità non difforni fra regione e regione, delimitazione temporale per i piani di finanziamento e relativa fattibilità, in modo da rilanciare il settore edilizio, attualmente in crisi anche per carenza delle predette normative.

(4-02797)

FOSCHI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Premesso:

che la legge 17 aprile 1985, n. 141, concerne la riliquidazione del trattamento pen-

sionistico e del trattamento di quiescenza con la intera anzianità pregressa;

che a distanza di un anno dall'avvenuta sua promulgazione la citata legge n. 141 del 1985 non ha ancora prodotto i propri effetti esecutivi;

che anzi allo stato attuale la vana attesa di migliaia di cittadini è aggravata da una sorta di confusione e di scambio di responsabilità tra organi centrali e periferici dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere il punto di applicazione della legge n. 141 del 1985 e i tempi reali ritenuti indispensabili per la ricostituzione delle rispettive posizioni pensionistiche e di quiescenza, nella consapevolezza che questo preciso diritto riconosciuto ai servitori dello Stato possa finalmente essere loro accordato.

(4-02798)

PINGITORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza della tensione esistente tra gli agenti di custodia del carcere di Lamezia Terme (Catanzaro) a causa degli estenuanti turni di lavoro imposti sia dalla loro esiguità numerica rispetto ai detenuti presenti, sia dall'inadeguatezza strutturale dell'istituto;

se è a conoscenza che il suddetto carcere, nel quale possono essere custoditi al massimo sessanta detenuti, in effetti ne ospita circa cento, mentre l'organico di 50 agenti è previsto per il numero dei posti nominali;

se gli risulta che dopo la chiusura del carcere di Catanzaro quello di Lamezia Terme è diventato il punto di appoggio, sosta e transito per i detenuti soggetti a giudizio della corte di appello della città capoluogo, il che rappresenta un aggravio non indifferente;

se ha presente che in passato lo stesso carcere di Lamezia Terme a causa delle condizioni suddette è stato teatro di gravi e clamorose evasioni di pericolosi detenuti;

se non ritiene di dovere disporre perchè a Lamezia Terme siano mantenuti costantemente non meno di 50 agenti di custodia, numero appena sufficiente per consentire le condizioni minime di sicurezza del carcere,

laddove allo stato risulta che ben 11 unità sono state applicate ad incarichi presso altri istituti;

quali altre determinazioni intende adottare per consentire agli agenti condizioni di lavoro più umane e tra queste la fruizione di turni di riposo indispensabili per rendere il servizio più efficiente.

(4-02799)

ORCIARI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la difficilissima situazione della Confezioni di Filottrano, che dà lavoro a 560 dipendenti, preoccupa tutte le forze politiche e gli enti locali interessati (primo fra essi la regione Marche), che stanno da tempo operando al fine di scongiurare il pericolo di licenziamenti;

che, qualora questo deprecato evento dovesse verificarsi, secondo le maestranze e i sindacati ciò sarebbe da imputarsi a fatti e comportamenti più volte rappresentati e denunciati e ad una negativa gestione dell'azienda e la zona di Filottrano e comuni vicini verrebbe precipitata in una violenta crisi occupazionale ed economica con pericolo anche di risentimenti popolari,

l'interrogante chiede se non si intenda:

1) informarsi su quali siano le prospettive dell'azienda, che non possono essere quelle comunicate al consiglio di fabbrica, ai sindacati e ai sindaci interessati;

2) predisporre un efficace intervento presso l'ENI al fine di una modifica del programma nei confronti della Confezioni;

3) accedere alla richiesta della regione Marche per un incontro con il Ministro in indirizzo al fine di procedere ad un esame completo e produttivo di tutte le problematiche legate alla lamentata situazione.

(4-02800)

VENTURI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che due chiese monumentali di San Leo (Pesaro), la pieve di San Leo, monumento preromanico del secolo VIII, e il duomo-cattedrale del Montefeltro, monumento eccezionale del secolo XII, risultano in condizioni di grave pericolo;

che la pieve di San Leo infatti ha dovuto nel 1985, per evidenti cedimenti delle strutture, essere chiusa al culto e ai visitatori ed essere puntellata in attesa dei lavori di ripristino, per i quali la soprintendenza per i beni culturali e architettonici delle Marche aveva previsto per il 1986 un primo intervento di lire 120 milioni, non risultati poi disponibili;

che il duomo manifesta evidenti e gravissime slegature delle strutture portanti, tanto che ripetuti sopralluoghi di ditta specializzata e della soprintendenza hanno portato ad affermare che le condizioni statiche dell'immobile versano in grave pericolo e fanno temere una crisi improvvisa delle strutture stesse, ma che ciononostante il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha a tutt'oggi previsto alcun finanziamento, sebbene presso il Ministero stesso giaccia un preciso progetto di consolidamento e restauro e fin dal 1982 fosse stato formalmente annunciato l'inserimento di tali lavori nel programma dell'anno successivo,

l'interrogante chiede di conoscere se non intenda provvedere con un finanziamento straordinario all'esecuzione di tali lavori urgentissimi al fine di evitare conseguenze disastrose e irreparabili ad un insigne patrimonio artistico.

(4-02801)

ORCIARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con recente legge è stato autorizzato il passaggio di proprietà dallo Stato al comune di Ancona per uso pubblico dell'immobile denominato Mole Vanvitelliana;

che tra gli impegni assunti dal Governo all'atto dell'approvazione del provvedimento di cui sopra vi era anche quello della ricostruzione di un magazzino-deposito del tabacco greggio ed estero da effetture o nel territorio del comune di Chiaravalle o in quello del comune di Ancona, legando la scelta esclusivamente alla valutazione di motivi tecnici e di funzionalità da parte della struttura della direzione generale dei monopoli di Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano state operate scelte definitive e, in caso affermativo, nel territorio di quale dei due comuni;

a che punto sia la progettazione del nuovo deposito dei tabacchi;

quali siano i tempi previsti di realizzo dello stesso.

(4-02802)

ORCIARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che circola con insistenza la notizia, ripresa anche dai giornali, che nella ventilata ristrutturazione delle ferrovie dello Stato sarebbe prevista l'abolizione del compartimento di Ancona con conseguente perdita per la città, già duramente provata da calamità naturali e da una complessa crisi occupazionale, di alcune centinaia di posti di lavoro e con il declassamento anche della regione, che sola tra tutte le altre si vedrebbe così ingiustamente e pesantemente colpita,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato dello studio e quali garanzie possano essere date alle Marche e alla città di Ancona al fine di assicurare l'opinione pubblica sulla infondatezza della notizia.

(4-02803)

GIANOTTI, RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il processo, testè conclusosi in primo grado, per l'attentato al Papa è stato al centro dell'attenzione internazionale, «esibendo» un funzionamento dei meccanismi giudiziari italiani e più in generale della nostra macchina pubblica contraddistinto da lunghezza e macchinosità di procedure, che hanno assunto carattere sproporzionato anche in relazione ai comportamenti contraddittori e diversivi del principale imputato;

considerato che ciò non ha sempre offerto all'estero un'immagine affidabile e convincente dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano le sue valutazioni in merito a quanto sopra rilevato.

(4-02804)

COVATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda consentire — modificando conseguentemente

i titoli V, n. 3, e VI, n. 12, dell'ordinanza del 26 novembre 1984 — ai privatisti di sostenere esami di idoneità e di maturità in istituti scolastici statali presso i quali funzionino classi sperimentali a indirizzo linguistico, finalizzate al rilascio di titoli di studio corrispondenti alla licenza linguistica.

L'attuale divieto costringe i candidati privatisti a sostenere gli esami di idoneità e di maturità linguistici presso gli istituti non statali dotati di riconoscimento specifico con legge o legalmente riconosciuti con decreto ministeriale.

In considerazione del fatto che le classi sperimentali finalizzate al rilascio della maturità linguistica, pur avendo carattere sperimentale, sono previste dalla legge e rilasciano normali titoli di studio aventi valore legale, non si comprendono le motivazioni del divieto posto ai candidati privatisti di sostenere presso i relativi istituti statali esami di idoneità e di maturità.

Nè si può opporre alla richiesta di eliminazione del divieto il fatto che le materie di insegnamento e di esame nelle classi sperimentali differiscono in parte da quelle curriculari proprie dei licei linguistici, essendo ovvio che coloro che intendano sostenere esami presso gli istituti statali nei quali funzionano le predette classi sperimentali saranno tenuti a sostenere le prove nelle stesse materie oggetto di esame per gli alunni interni.

(4-02805)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nello scorso anno sono stati presentati due esposti alla pretura di Torre Annunziata e alla procura della Repubblica di Napoli per denunciare centinaia di immigrazioni di nuclei familiari nel comune di Trecase avvenute nell'imminenza delle elezioni del 12 maggio 1985 con lo scopo preciso di stravolgere la platea elettorale;

che i risultati di un'ispezione, disposta nell'aprile del 1985 dalla prefettura all'ufficio anagrafico del suddetto comune in cui vengono evidenziate irregolarità nella trattazione delle pratiche immigratorie, sono stati trasmessi alla pretura di Torre Annunziata per le valutazioni di sua competenza;

che in data 14 gennaio 1986 un ulteriore esposto è stato presentato alla procura di Napoli dal sindaco di Trecase in adempimento di quanto richiesto dalla commissione elettorale comunale,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-02806)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nell'ottobre 1984 fu presentata alla procura della Repubblica di Napoli una denuncia circa eventuali illeciti riguardanti ricoveri e prestazioni non effettuati nelle strutture private convenzionate dell'USL 32 di Torre del Greco (Napoli);

che in particolare eventuali irregolarità venivano segnalate con relativa documentazione nell'attività della clinica Villa Margherita;

che in seguito a indagini dei carabinieri venivano sequestrate documentazioni riguardanti basi di ricoveri nella suddetta clinica,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-02807)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che nello scorso autunno sono stati sequestrati dalla magistratura tutti gli atti relativi ad un appalto di 90 alloggi da costruire nel territorio di Ercolano (Napoli) con finanziamenti CER;

considerato:

che nella suddetta zona la situazione abitativa è gravissima visto che 470 nuclei familiari vivono in condizioni disumane e drammatiche dal novembre del 1980 in sette campi *containers*;

che la realizzazione di questi 90 alloggi nell'ambito della piena legalità e trasparenza assume un'importanza notevole,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-02808)

SALVATO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il giovane Antonio Parente nel marzo 1982 è risultato vincitore di un concorso per

l'ammissione alla scuola allievi operai per un corso di durata annuale svoltosi presso l'accademia aeronautica di Pozzuoli;

che ha frequentato regolarmente il corso, conseguendo un attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di coloritore-pittore;

che ha sempre dichiarato, sia all'inizio che alla fine del corso, di essere affetto da epilessia nella misura del 35 per cento;

che durante il corso fu sottoposto a due visite mediche e risultò sempre idoneo;

che, conseguita la qualifica professionale, ha presentato domanda di assunzione e non ha ricevuto alcuna risposta, mentre gli altri colleghi del corso venivano regolarmente assunti;

che nel maggio 1985 ha inoltrato una diffida al Ministero ricevendo una risposta sconcertante in cui si subordinava la sua assunzione non all'idoneità fisica, che gli viene riconosciuta, ma alla presenza di laboratori protetti che attualmente non ci sono;

considerato che ci si trova di fronte alla violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, delle norme in materia di collocamento a tutela dei soggetti affetti da minorazioni, degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in tema di assunzioni obbligatorie,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire perchè siano tutelati i diritti del Parente e innanzitutto il suo diritto al lavoro.

(4-02809)

SALVATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che dal sisma del novembre 1980 nel comune di Ercolano (Napoli) 470 nuclei familiari, compresi anziani e bambini, vivono in condizioni disumane e drammatiche in sette campi *containers*;

che a tutt'oggi non sono stati consegnati 90 alloggi appaltati nel 1981 (legge n. 219);

che la costruzione di altri 63 alloggi di competenza dell'IACP non è ancora iniziata nonostante i finanziamenti relativi siano stati stanziati dal 1983,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi dell'inadempienza dell'IACP;

b) quali interventi si intende adottare perchè la costruzione di questi 63 alloggi inizi e si realizzi in tempi brevissimi.

(4-02810)

GHERBEZ, VALENZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della marina mercantile e degli affari esteri e ai Ministri senza portafoglio per l'ecologia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso:

che il laboratorio di biologia marina di Trieste sta dando prova di un impegno serio e continuativo;

che nel corso della sua attività di ricerca scientifica ha stabilito una consistente rete di collaborazione nazionale e internazionale;

che negli ultimi anni ha esteso le sue attività, tra l'altro, alla gestione scientifica e didattica, in convenzione con il WWF Italia, del Parco Marino di Miramare, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile quale riserva marina;

che nel suo ambito sono state costituite quattro unità operative di ricerche in relazione alla tutela ambientale del golfo di Trieste ed è stato attivato il Centro internazionale mediterraneo ambiente meduse, CI-MAM, dell'UNEP (il relativo contratto tra il consorzio e l'istituzione preposta dell'ONU è stato firmato in data 3 settembre 1984);

constatato che nell'ambito del laboratorio si stanno predisponendo altre iniziative culturali e scientifiche, tra cui l'istituzione della Scuola internazionale di acquacoltura, nonchè commissionando vari studi e ricerche di alto livello scientifico da parte di enti locali e di varie istituzioni di pubblico interesse,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intende prendere:

per assicurare al laboratorio un tranquillo funzionamento e il massimo sviluppo delle sue possibilità e risorse, anche attraverso lo stanziamento di un apposito fondo di dotazione;

per collegare le sue attività con quelle delle altre istituzioni scientifiche e di ricerca, locali e nazionali, anche nell'ambito dell'area di ricerca di Trieste;

per moltiplicare la sua collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e richiamare sul suo utilizzo e le sue disponibilità l'attenzione della pubblica opinione internazionale.

(4-02811)

PINTO Michele. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che la stampa ha di recente segnalato lo stato di grave abbandono in cui versa una significativa testimonianza storica e culturale rappresentata da un cippo marmoreo eretto nel 70 avanti Cristo in Sapri (Salerno) in onore di Lucio Sempronio Prisco, governatore di quel *municipium*;

che gli stessi organi di stampa hanno sottolineato l'esigenza di un urgente restauro e di una adeguata protezione del cippo che valga a salvarlo da danni irreversibili (già allo stato l'epigrafe è quasi illeggibile),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per salvare il monumento e dargli decorosa sistemazione.

(4-02812)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato sul corso delle indagini relative alla situazione dell'ordine pubblico in comune di Zungri (Catanzaro), la cui costante gravità è confermata dall'attentato recente a beni del sindaco, nonché da frequenti intimidazioni a numerosi cittadini.

(4-02813)

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti si intende adottare per evitare le attuali gravi carenze del servizio televisivo nell'intera regione Calabria.

(4-02814)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01292, dei senatori Pollastrelli ed altri, sui trattamenti fiscali riservati al metanolo e sui relativi controlli.

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 4 aprile 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1698) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari